



REPORT ITALIA
PROGETTO "CAPISCE"

ecpat
ITALIA

Autore

Alessandra Borsato

Supervisione:

Georgina Vaz Cabral

Project Officer e Referente:

Jasmin Abo Loha

Segretario Generale ECPAT Italia Onlus

Per maggiori informazioni:

coordinamento@ecpat.it

Si ringraziano per la collaborazione:

Angela De Nigris e Tania De Luchi

Progetto Grafico:

ThinkTankWeb

Pubblicato

Novembre 2021

**Il presente documento è stato realizzato nell'ambito del
progetto CAPISCE cofinanziato dall'Unione Europea**



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Ringraziamenti speciali per le intervista vanno a:

Tamara Amadio – Avvocato, Referente regionale per il Friuli-Venezia Giulia, CIR Onlus

Claudia Caramanna – Sostituto Procuratore della Repubblica, Procura Minori di Palermo

Sara Cascella – Consulente, Ministero dell'Interno

Gandolfa Cascio – Psicologa, coordinatrice regionale progetto "FARO", Terre des Hommes
Comunità Progetto Sud

Viviana Coppola – Programme Lead Anti-Trafficking and Exploitation, Save The Children

Vera Cuzzocrea – Psicologa esperta in vittime di tratta di minore età

Tania De Luchi – specialista in diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Angela De Nigris – specialista in diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Daniela Di Rado – Responsabile Sezione Legale, CIR Onlus

Debora Divertito – criminologa, coordinatrice di comunità di accoglienza per donne e minori.

Sara Lopresto – Project Manager – Ufficio Advocacy e Progetti Italia, Terre des Hommes

Michela Mineo – Coordinatrice Unità Sperimentale Accoglienza in Pronto Intervento "San Paolo", Fondazione Fratelli San Francesco

Ministero dell'Interno – Dip. Pubblica Sicurezza – Dir. centrale anticrimine della polizia di Stato

Giacomo Molinari – Associazione ACMOS

Joseph Moyersoem – Giudice onorario – Referente relazioni esterne e cooperazione internazionale della Commissione per le adozioni internazionali

O. J. – Vittima di tratta minorenni

Giulia Pelizzo – Child Protection Legal Support - Save The Children

Marco Scarpati – Avvocato – Supervisore Progetti di Cooperazione CIFA Onlus

Fabio Sorgoni – Responsabile Area Tratta e Sfruttamento, On the Road, Cooperativa Sociale

Elisabetta Tabacco – UN Agency

Z. A. F. – Vittima di tratta minorenni

Rossella Zenoni – Responsabile case accoglienza, Fondazione Fratelli San Francesco

Child victims of trafficking: Access to Protection and Information based on their Specific needs during Criminal investigation and proceedings

Partenariato:

ECPAT France (capofila), ECPAT Italia, ECPAT Belgium, ECPAT Netherland ed EULITA

Durata: 2019-2022

I quattro Paesi destinatari del progetto (Belgio, Francia, Italia e Paesi Bassi) accolgono abitualmente persone di minore età vittime di tratta. L'illegalità ed i meccanismi che si innescano fanno sì tale crimine sia difficilmente identificabile e di conseguenza non è facile organizzare dei dati che riflettano l'entità del fenomeno.

Le vittime di tratta sono prevalentemente di origine straniera, si pone quindi un problema di idioma che interferisce con la corretta raccolta delle testimonianze e dell'ascolto delle loro storie.

A ciò si aggiunga che raramente le vittime denunciano la propria condizione: paura di rappresaglie, di condividere informazioni personali o di essere controllate dai vari soggetti che intervengono nella fase di sfruttamento. Per queste ragioni e soprattutto per garantire una adeguata protezione e l'accesso alle informazioni necessarie, qualora denunciassero o fossero tratte in salvo, le vittime di tratta godono di una tutela speciale, protezione ed accesso alle informazioni di cui hanno bisogno. E' essenziale che le voci delle vittime siano ascoltate e comprese, perché i procedimenti giudiziari nella maggior parte dei casi si fondano proprio sui racconti e non su prove documentali.

La vittima deve quindi essere capace, per tutta la durata del procedimento, di completare le proprie dichiarazioni e di essere informata riguardo all'evoluzione di tutti i passaggi, al fine di far valere i propri diritti. Sebbene le vittime di tratta di esseri umani non siano tutte di nazionalità estera, i dati reperibili nei Paesi del progetto testimoniano che molte tra le vittime non parlano la lingua del Paese nel quale vengono sfruttate.

La presenza di un interprete o diventa pertanto essenziale per attivare le misure di protezione. Da qui l'esigenza di formare gli interpreti professionisti sulla tratta di esseri umani.

OGGETTO DELLA RICERCA

Co-finanziato dalla Commissione Europea, il progetto CAPISCE (Child victims of trafficking: Access to Protection and Information based on their Specific needs during Criminal investigation and proceedings) è finalizzato a migliorare gli strumenti che garantiscono alle vittime di tratta di minore età l'accesso alla giustizia, tutelando il loro diritto a essere protetti durante tutte le fasi di un procedimento giudiziario.

Obiettivo principale della ricerca è individuare, da un punto di vista normativo se l'Italia abbia ottemperato a quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/EU sulle norme minime in materia di diritti e, da un punto di vista pratico ed empirico, con quali modalità e tempistica l'Italia garantisca assistenza e protezione alle vittime di tratta di minore età. Sono state quindi condotte due tipi di ricerche: una scientifica e una sul campo. La ricerca scientifica ha permesso di avere un quadro giuridico aggiornato e completo, grazie all'analisi della legislazione nazionale, di quella internazionale a cui l'Italia è vincolata e della dottrina e della giurisprudenza nazionale e internazionale più rilevante. La ricerca sul campo, invece, condotta attraverso la raccolta di interviste ai vari stakeholders, ha da un lato fatto emergere la professionalità di tutti gli attori chiave coinvolti nelle varie fasi processuali, la loro formazione, la loro passione e i loro sforzi nel cercare di tutelare al meglio le vittime di tratta di minore età, ma dall'altro lato ha altresì permesso di riscontrare – grazie anche alle interviste di alcune vittime – diverse difficoltà, gravi mancanze e questioni assai rilevanti che l'Italia deve ancora risolvere nel sistema di giustizia e di tutela.

L'Italia può senz'altro essere menzionata tra i migliori esempi in Europa di adattamento del proprio ordinamento giuridico alla Direttiva 2012/29/EU. Lo stesso non può dirsi circa l'attuazione pratica. Le raccomandazioni che si vogliono proporre, elaborate nel corso della presente ricerca, mirano a far sì che l'Italia possa eccellere anche nel rispetto e nell'applicazione della legislazione, dove è invece più carente, affinché possa offrire alle vittime di tratta di minore età la migliore tutela possibile, efficace ed effettiva.

Nel presente Rapporto si cerca quindi di restituire al lettore un quadro completo e aggiornato sulla tutela delle vittime di tratta di minore età, a partire dal loro primo contatto con le autorità competenti nella fase delle indagini, fino alla conclusione del procedimento penale che le vede eventualmente coinvolte. Un quadro che permette di intercettare criticità nel sistema di giustizia e di tutela, ma che consente al tempo stesso di proporre metodi e strategie per superarle, sfruttando al meglio tutte le risorse presenti oggi in Italia, con la speranza che esso possa essere una solida base per continuare a migliorare nell'attività di supporto e di tutela alle vittime di tratta di minore età.

Indice

1. Introduzione	p. 3
2. L'adattamento dell'ordinamento italiano al capitolo 4 della direttiva 2012/29/UE	p. 4
2.1. L'identificazione di un minore vittima di tratta	p. 6
2.2. L'accertamento della minore età	p. 8
3. Tematiche di indagine	p. 10
3.1. La valutazione individuale della vittima di tratta di minore età	p. 10
3.2. Le misure di protezione della vittima di tratta di minore età	p. 16
3.3. Diritto alla protezione della vita privata	p. 22
3.4. Tutore legale, tutore volontario e legale rappresentante	p. 25
4. Conclusioni e raccomandazioni.....	p. 29
Ringraziamenti	p. 34
Documentazione consultata	p. 35
Bibliografia	p. 38

1. Introduzione

La tratta di esseri umani¹ è, insieme alla pirateria, uno dei primi crimini “globalizzati” della storia, diffusasi cioè tra gli Stati fin dall’antichità grazie allo sviluppo dei mezzi di comunicazione, via terra e via mare², che hanno anche agevolato una sempre maggiore collaborazione tra le organizzazioni criminali. Oggi configurabile come crimine contro l’umanità³, la tratta di esseri umani è stato tra i primi crimini a essere inserito in una convenzione internazionale: l’accordo contro la tratta delle bianche⁴. Adottato nel 1904 da dodici Stati europei con lo scopo di collaborare all’abolizione del traffico internazionale di persone, considerato nelle sue due componenti di trafficking of human beings e dello smuggling of migrants.

L’accordo contro la tratta delle bianche è poi il primo trattato in assoluto a contenere specifiche norme a tutela di persone di minore età⁵. La tratta perpetrata nei loro confronti era considerata già all’epoca tra gli atti più immorali e, al tempo stesso, tra i più complessi da contrastare. A distanza di oltre un secolo, sono stati adottati altri e più specifici accordi internazionali, ma la lotta alla sua eradicazione permane una difficoltà costante. Un obiettivo che l’Unione Europea si è posta da tempo e che potrà dare risultati soddisfacenti solo attraverso un sistema strutturato, coerente e integrato, a livello nazionale, europeo e internazionale, che condivida procedure operative standard ed efficaci: nell’opera di prevenzione, individuazione e repressione del crimine e nell’opera di tutela e assistenza delle vittime. Grazie alla presente ricerca si è potuto constatare che in Italia ci sono ottimi strumenti normativi e assistenziali per la tutela delle vittime di tratta di minore età. Tuttavia, la ricerca sul campo ha fatto emergere gravi lacune e rilevanti discrepanze nell’applicazione e nell’interpretazione delle norme nazionali e internazionali, evidenziando altresì importanti lacune nel sistema anti-tratta, a livello locale e a livello settoriale, che impediscono la sostenibilità del sistema anti-tratta nazionale nel suo insieme⁶; con la conseguenza che, per quanto attiene l’oggetto della presente ricerca, vi è una minore possibilità – o spesso addirittura viene impedito – di attuare al meglio le tutele cui hanno diritto le vittime di tratta di minore età nel corso di un procedimento penale. Si è potuto constatare che a volte ciò è dovuto all’eccessiva burocrazia e alla scarsità di risorse umane ed economiche. Alcune interviste hanno però fatto emergere una questione ancora più rilevante e cioè che tali lacune e discrepanze sono spesso dovute alla mancanza di una formazione adeguata di tutti gli attori coinvolti, proprio nell’applicazione e nell’interpretazione delle norme che tutelano le vittime di tratta di minore età, in generale, e che le tutelano nel corso di un procedimento penale, in particolare.

Si è infine riscontrata una grave mancanza di coordinamento efficiente e funzionale, a livello sia locale sia nazionale, tra tutti gli attori coinvolti, siano essi istituzionali e del privato sociale⁷. Confrontando i piani d’azione, le linee guida e le varie strategie intraprese negli ultimi dieci anni, si è poi osservato che metodologie e approcci cambiano con troppa facilità e col mutare della classe politica al governo⁸, senza che sia tenuto conto delle conseguenze che ciò comporta. Ciò

è emerso da tutte le interviste eseguite, in particolar modo da quelle fatte alle vittime di tratta di minore età. Queste ultime riportano infatti numerose differenze nella percezione e nell'attuazione dei diritti e nelle tutele (processuali e legali) loro riconosciuti, ma anche dei loro bisogni, in tutte le fasi processuali.

2. L'adattamento dell'ordinamento italiano al capitolo 4 della direttiva 2012/29/UE

Adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 ottobre 2012, la direttiva 2012/29/UE (di seguito, Direttiva⁹) istituisce “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”¹⁰. Il suo contenuto è talmente minuzioso e propenso a raggiungere l'oggetto e lo scopo per cui è stata adottata, che potrebbe essere definita una sorta di corpus juris di matrice europea per la tutela e per i diritti delle vittime di reato. Essa è suddivisa in quattro macro-aree,¹¹ alcune contenenti disposizioni ad hoc per le vittime di minore età; non invece – eccezion fatta per l'art. 22, par. 3 – per le vittime di tratta. Recepita con D.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212 (di seguito, Decreto)¹², la direttiva è entrata in vigore in Italia un mese in ritardo rispetto a quanto prescritto¹³.

Un ritardo che, pur rappresentando una “piccola” violazione per il diritto internazionale, potrebbe essere trascurato se si tiene conto del fatto che, già dal 1988, erano presenti nel nostro ordinamento molte delle tutele previste nella Direttiva. Con particolare riguardo alle vittime di tratta di minore età ciò vale, soprattutto, rispetto all'audizione e alla valutazione dei loro bisogni in base all'età, al reato subito e alla loro tutela da un punto di vista psico-sociale e familiare. Tuttavia, l'adattamento del nostro ordinamento alla Direttiva era necessario – oltre che obbligatorio – considerando che essa non solo ha permesso di migliorare e di implementare la normativa esistente, ma ha dato, al contempo, l'input al legislatore per creare nuove e più specifiche disposizioni a tutela della persona offesa nel procedimento penale. Il Decreto attuativo ha modificato otto articoli del codice di rito penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.), coniato quattro nuovi articoli codicistici (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis c.p.p.) e due norme di attuazione (artt. 107-ter e 108-ter disp. att. c.p.p.). Nessuno di questi articoli, né altri all'interno del nostro ordinamento, sono specificamente dedicati alle vittime di tratta di minore età e alla loro tutela durante un procedimento penale. Essa viene quindi desunta da tutte quelle norme che tutelano la persona offesa in quanto (i) minore¹⁴, (ii) vittima di un reato particolarmente grave e (iii) in quanto appartenente alla categoria di “vittima vulnerabile”. Categoria, quest'ultima, creata dal legislatore proprio in ottemperanza alla Direttiva¹⁵ e dove vi rientrano, de facto et de jure, tutte le persone di minore età vittime di reato; a maggior ragione se vittime di tratta. Tra le condizioni di particolare vulnerabilità, infatti, il nuovo art. 90 quater c.p.p.¹⁶ annovera, oltre all'età, l'essere vittima del reato di tratta e l'essere affettivamente o psicologicamente dipendente dall'autore del reato¹⁷. Va da sé, quindi, che l'identificazione di una vittima di tratta di minore età – che possiede tutte e tre le condizioni – e la sua successiva valutazione individuale devono sempre portare a considerare l'alto livello di vulnerabilità che po-

trebbe derivare da una sua mancata o parziale tutela, tanto in ambito socio-assistenziale quanto in ambito processuale.

2.1. L'identificazione di un minore vittima di tratta

L'identificazione di una vittima di tratta è prerequisite fondamentale¹⁸ perché essa possa ricevere specifiche tutele nel corso di un procedimento penale che la vede eventualmente coinvolta. È infatti conditio sine qua non per individuare immediatamente eventuali e specifiche esigenze di protezione e per determinare se e in quale misura la vittima potrebbe trarre beneficio da misure speciali previste nel nostro ordinamento giuridico a seguito di una sua valutazione individuale¹⁹. L'identificazione di una vittima di minore età può avvenire sia in ambito giudiziario sia in ambito socio-assistenziale. In ambito giudiziario, essa è solitamente compiuta dal personale di polizia giudiziaria o da suoi ausiliari, a seguito dell'accertamento di una delle attività criminose che configurano il reato, come l'accattonaggio, la prostituzione, lo sfruttamento lavorativo o il prelievo di organi. In ambito socio-assistenziale, invece, l'identificazione avviene da un punto di vista "sostanziale", a opera di assistenti sociali od operatori di enti, associazioni, organizzazioni della società civile (di seguito, osc)²⁰ o di comunità²¹.

In entrambe le tipologie di identificazione, in presenza di una vittima di tratta di minore età si tiene conto, oltre delle prerogative tipiche del reato, anche delle caratteristiche personali della vittima (culturali, sociali, spirituali e famigliari) e delle peculiarità proprie delle persone di minore età che subiscono questo tipo di reato. Per tale motivo, l'identificazione richiede formazione, procedure e modus operandi da parte di chi la compie tanto dettagliate e delicate quanto a volte complesse e personalizzate. La ricerca sul campo ha dimostrato che far emergere il prima possibile la condizione di vittima di tratta e, insieme, di minorenni è tanto fondamentale²² quanto, a volte, può esserlo farla emergere il meno celermente possibile, suddividendo l'identificazione in più fasi, "modellate" sulla sua personalità, sulle sue esigenze fisiche e psicologiche e su altre caratteristiche, come possono esserlo le esperienze maturate o eventuali traumi subiti. Alcuni intervistati hanno riportato che le vittime di tratta di minore età possono a volte sentire il bisogno di essere identificate prima come vittime di tratta (perché hanno, per esempio, bisogno immediato di protezione e allontanamento dai loro sfruttatori e desiderano porre fine al loro sfruttamento) altre, viceversa, di essere identificate il prima possibile come minori (perché, per esempio, hanno bisogno di cure e di attenzione adatte alla loro età, vogliono andare a scuola o semplicemente ritrovare la loro fanciullezza).

Come scritto supra, nel corso del procedimento penale l'identificazione di persona offesa dal reato di tratta permette di essere successivamente oggetto di una valutazione individuale, a seguito della quale è possibile usufruire di misure speciali ed essere inseriti in programmi di protezione ad hoc. È quindi fondamentale riuscire a identificare correttamente una vittima di tratta, soprattutto se di minore età: in questo caso, infatti, nel nostro ordinamento le misure speciali e

i programmi di protezione si modificano, significativamente, rafforzandone la tutela. Altrettanto fondamentale è riconoscerla quando rivesta il ruolo di imputato o di autore del reato all'interno di un procedimento penale. Nelle interviste alcuni magistrati hanno infatti riportato quanto sia frequente che l'identificazione da un punto di vista giuridico di persone vittime di tratta di minore età, italiane e straniere, emerga "grazie" al loro coinvolgimento in un procedimento penale, dove solitamente giungono per aver commesso reati minori. Reati spesso collegati alla condizione di vittima di tratta, come l'accattonaggio, la prostituzione o attività illecite diverse (per esempio, lo spaccio di droga)²³.

Oggi nessuna norma italiana prevede una disciplina specifica né rispetto alla definizione di "identificazione di vittima di tratta", ancorché minorenni, né rispetto alle modalità specifiche per condurla. Tuttavia, l'identificazione da un punto di vista giuridico presuppone sempre l'applicazione e l'interpretazione da parte del giudice, o della polizia giudiziaria, dell'art. 601, comma 1 c.p., che enumera tra le attività di sfruttamento atte a configurare il reato di tratta proprio quelle qui supra riportate. A questo proposito, si vuole positivamente sottolineare che il legislatore italiano ha volutamente lasciato aperta la possibilità di far rientrare nella fattispecie in esame ulteriori e innumerevoli forme di tratta; oggi conosciute o che potrebbero in futuro essere create dalle organizzazioni criminali. Un'importante scelta legislativa questa, che ai sensi dell'art. 601, comma 1, c.p., permette di configurare il reato di tratta di persone²⁴ qualunque sia (o sarà) la tipologia di sfruttamento riconducibile al "compimento di attività illecite". È infine degno di nota quanto previsto dal successivo comma 2, ovvero la possibilità di configurare il reato di tratta "anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma", quando le medesime condotte siano compiute nei confronti di persona di minore età.

2.2. L'accertamento della minore età

L'art. 24, par. 2 della Direttiva prevede che "ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore si presume che la vittima sia un minore". Tale disposizione è stata recepita dal legislatore italiano con l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 90 c.p.p., che così dispone: "*in caso di incertezza in merito alla minore età della persona offesa, il giudice dispone anche d'ufficio una perizia, per stabilire se, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, debbano subentrare i soggetti di cui agli artt. 120 e 121 c.p. nell'esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla vittima minorenni. Qualora, nonostante la perizia, permangano dubbi, la minore età viene presunta*²⁵".

La ricerca sul campo ha confermato quanto previsto dalla normativa e cioè che, in sede di identificazione di un minore vittima di tratta all'interno di un procedimento penale, in caso di dubbio sull'età prevale sempre il principio del favor minoris, sia nella fase delle indagini sia in quella processuale. Tutti gli intervistati hanno poi manifestato il pensiero che, per meglio tutelare una

presunta vittima di tratta di minore età, il principio del favor minoris deve sempre essere applicato, non solo in ogni fase processuale penale, ma anche in qualsiasi ambito o situazione che lo coinvolga. Anche chi scrive condivide tale pensiero, soprattutto considerando che nel nostro ordinamento la natura del reato – la tratta – pone comunque la vittima in una particolare condizione di vulnerabilità rendendola titolare, de facto et de jure, di specifiche tutele, personali e processuali; ciò indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla

condizione sociale, culturale, personale, familiare o dalla provenienza. Considerando che tali tutele potranno solamente aumentare qualora dovesse essere accertata la minore età, appare logico, oltre che utile e maggiormente tutelante per la persona offesa – ma anche per lo stesso procedimento penale – predisporre immediatamente per la vittima la migliore tutela possibile, applicando il principio del favor minoris ogni qualvolta si presuma che la vittima sia di minore età o quando questa si dichiara tale; fintantoché, non sia terminata la procedura di accertamento dell'età. Quest'ultima spesso si rivela un'operazione antropologico-scientifica complicata perché si possa ottenere un risultato inconfutabile²⁶, a volte è invasiva, e non sempre tiene conto delle caratteristiche culturali, etniche e religiose del soggetto. Si ritiene poi utile rammentare che, attualmente, non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell'età, ma solo stime altamente imprecise e l'affidabilità dei metodi scientifici oggi disponibili è molto discussa²⁷. Per tale motivo, viene maggiormente consigliato dalla scienza un accertamento dell'età olistico e multidisciplinare²⁸, un approccio che la maggior parte delle persone intervistate ha dichiarato di adottare, o di chiedere di utilizzare, nell'esercizio delle proprie funzioni.

In ultimo, si vuole ricordare quanto la condizione di minore età possa rendere ardua l'emersione della condizione di vittima di sfruttamento. I bambini, le bambine e gli adolescenti hanno infatti caratteristiche fisiche e psicologiche tali, da renderli soggetti particolarmente vulnerabili, facilmente soggiogabili e spesso inclini a rilasciare il proprio consenso²⁹ anche a chi non dovrebbero. Le organizzazioni criminali ben sanno come possono facilmente estorcere a una persona di minore età il consenso a svolgere determinate attività e ben sanno come sfruttare le caratteristiche proprie di ogni età, unendole a quelle personali, sociali, familiari, culturali e spirituali della vittima scelta. Da qui la difficoltà, a volte, di “cedere” al facile accertamento del rilascio di consenso da parte della presunta vittima ai suoi presunti sfruttatori e di non essere in grado di individuarne la reale condizione di sfruttamento o di soggiogazione. Condizione che, a parere di chi scrive e come anche confermato da illustre giurisprudenza³⁰, dovrebbe sempre essere presunta, considerando che le persone di minore età non hanno piena capacità di discernimento né di disponibilità del proprio corpo e della propria mente fino al raggiungimento della maggiore età³¹.

3. Tematiche di indagine

La ricerca sul campo è stata principalmente focalizzata su quattro principali tematiche comuni

ai quattro Paesi inseriti nel progetto: la valutazione individuale della vittima di tratta di minore età, le misure speciali applicabili, la tutela della sua privacy e l'assegnazione di un tutore nel corso di un procedimento penale che lo vede coinvolto. La presente ricerca ha permesso di constatare che, da un punto di vista legislativo, l'Italia ha per la maggior parte ottemperato a quanto previsto dalla Direttiva. Tuttavia, le interviste ai principali soggetti coinvolti hanno permesso di verificare che, a distanza di cinque anni dalla sua attuazione, essa risulta pressoché disapplicata. Il 100% degli intervistati conosce l'esistenza della Direttiva, il 95% sa che la Direttiva è stata adottata dall'Italia, ma di questi solo il 60% ha affermato di conoscerne in modo approfondito i contenuti, sostenendo che, nonostante la Direttiva abbia apportato importanti modifiche nel nostro ordinamento in merito alla tutela delle vittime di reato, si riscontrano diverse difficoltà nell'applicarla da un punto di vista pratico, ma soprattutto burocratico e operativo³². Un dato positivo interessante è stato constatare che il 100% degli intervistati ha affermato che, rispetto all'esercizio delle proprie funzioni e/o mansioni, la Direttiva e le norme nazionali da questa introdotte, o modificate, vengono applicate indifferentemente alle vittime di tratta di minore età italiane o straniere, accompagnate e non accompagnate, rispetto a tutte le tematiche che, qui di seguito, verranno singolarmente analizzate.

3.1. La valutazione individuale della vittima di tratta di minore età

Grazie al recepimento della Direttiva 2012/29/UE, il tradizionale inquadramento delle vittime "per categorie" può ormai dirsi superato. La Direttiva è infatti applicabile a tutte le vittime di reato che, in quanto tali, in ottemperanza agli artt. 22 e 23 dovranno essere soggette a una valutazione individuale, al fine di individuarne eventuali specifiche esigenze di protezione. Nell'ordinamento italiano non esiste una definizione di "valutazione individuale". Tuttavia, da un punto di vista meramente legislativo, essa può essere desunta dall'art. 90-quater c.p.p., che consente di rilevare la condizione di "particolare vulnerabilità" di una vittima dalle sue caratteristiche personali, dal tipo e dalla natura del reato o dalle circostanze che hanno portato l'autore a compierlo³³. Oggi, più che in passato, la valutazione individuale della vittima riveste un ruolo centrale nell'ambito di un procedimento penale ed è quindi fondamentale compierla nel miglior modo possibile. Nessuna norma italiana, però, prevede in tal senso chi debba eseguirla, né come né quando essa debba essere svolta e nemmeno se chi la compie debba aver prima ricevuto un'adeguata formazione. Sono pertanto utili i considerando della Direttiva, che uniti ai su citati artt. 22 e 23 di cui si dirà infra, fungono da importante parametro di riferimento.

Ai sensi del nuovo art. 90-quater c.p.p., oggi in Italia la valutazione individuale di una vittima di tratta di minore età deve sempre essere svolta: sia considerando le peculiari caratteristiche della vittima (l'essere un minore) sia il tipo e la natura del reato³⁵ (quello di tratta)³⁶. Conditio sine qua non per poter procedere a una corretta valutazione individuale di una vittima di tratta di minore età e, quindi, per determinare quali siano i suoi bisogni di tutela e di protezione nel corso di un procedimento penale, è che sia stata precedentemente compiuta una sua corretta identi-

ficazione³⁷. Identificazione che, come detto supra, spesso richiede una procedura lenta e graduale a causa delle caratteristiche intrinseche alla vittima di tratta minorenni. Tuttavia, dalla ricerca sul campo è emerso che la valutazione individuale di una vittima di tratta di minore età deve essere eseguita il prima possibile³⁸. Ciò al fine di esaminare tempestivamente (i) quali siano i suoi bisogni attuali e futuri e (ii) se, e in quale misura, potrebbe trarre beneficio da speciali e specifiche misure di protezione nel corso del procedimento penale³⁹.

Dalla lettera e dalla lettura dell'art. 22 della Direttiva, è possibile stabilire che la valutazione individuale di una vittima di tratta di minore età deve essere compiuta:

- 1) determinando quante volte e per quanto tempo sia necessario valutare la sua condizione, essendo un soggetto ad alto rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta⁴⁰;
- 2) bilanciando il suo migliore interesse, a non essere vittimizzata per la seconda volta, col suo diritto a partecipare alla sua valutazione e a esprimere le sue opinioni in merito⁴¹, considerando che essa andrà a incidere, direttamente e indirettamente, sul suo benessere, fisico, mentale, sociale e familiare prima, durante e dopo il procedimento penale;
- 3) considerando le peculiarità intrinseche del reato di cui è vittima, a causa delle quali potrebbe essere esposta a un elevato rischio di intimidazioni o di ritorsioni⁴².

Il par. 5 dell'art. 22, della Direttiva prevede la possibilità di "adattare la portata della valutazione individuale sia alla gravità del reato sia al grado del danno che la vittima possa aver subito". A parere di chi scrive, quando si è in presenza di un (i) minore vittima (ii) del reato di tratta, ciò non deve essere una mera possibilità, ma deve sempre essere un obbligo, per due motivi:

- 1) in considerazione della gravità delle conseguenze fisiche e mentali che il reato di tratta ha su tutte le vittime;
- 2) in considerazione della condizione fisica e mentale connaturata alla condizione di "minorenne"⁴³, che in sede di valutazione individuale deve portare a tenere conto di alcune peculiarità. Anzi tutto, dell'immaturità e dell'incapacità propria delle persone minorenni, che li portano (i) a non valutare adeguatamente situazioni, relazioni o violenze psichiche che essi possano aver subito o vissuto e (ii) a subire maggiormente, da un punto di vista sia fisico sia mentale, una condizione di violenza, di sfruttamento, di assoggettamento e di riduzione in schiavitù, ancora in atto o passata.

Principio cardine anche della valutazione individuale di un minore vittima di reato deve quindi sempre essere l'attento esame del suo migliore interesse. Ciò in virtù sia degli obblighi derivanti per l'Italia dall'art. 3 della CRC sia dalla Direttiva stessa, che lo ricorda nei considerando del suo Preambolo⁴⁴ e lo prescrive nel primo articolo del suo dispositivo:

"Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato il migliore interesse del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale

o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori". (art. 1, par. 2, della Direttiva).

Valutazione individuale e art. 18 TU

Si ritiene doveroso segnalare che nel corso dell'intervista relativa alla valutazione individuale, la maggior parte degli intervistati ha richiamato l'art. 18 del Testo unico sull'immigrazione, recante "Disposizioni di carattere umanitario relative al soggiorno per motivi di protezione sociale" (di seguito, art. 18 TU)⁴⁵. In realtà, tale articolo attiene all'identificazione della vittima di tratta di minore età al fine di consentirgli di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e, quindi, di partecipare a un programma di assistenza e di integrazione sociale; non rispetto alla sua valutazione per un'eventuale tutela nel corso di un procedimento penale. Certo, il programma di assistenza potrebbe anche includere misure di tutela in ambito penalistico, ma dato che ciò non è esplicitamente previsto né dalla normativa né dal "Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani"⁴⁶ è assai probabile che nella maggior parte dei casi ciò non avvenga.

Se non, come rilevato durante le interviste, grazie alla volontà, alla formazione (spesso di propria iniziativa personale e autofinanziata) e alla capacità organizzativa dei responsabili di struttura che ospitano le vittime minorenni, degli operatori e degli assistenti sociali. Occorre poi considerare che, dal 2014, ai sensi dell'art. 18 TU è sì possibile prevedere una valutazione individuale per le vittime di tratta⁴⁷, ma per l'elaborazione di un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale atto a garantire per la vittima, e in via transitoria, solo adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria; non, quindi, ai fini di un'assistenza o di una tutela speciale e specifica della persona minorenni nel procedimento penale e che la vede eventualmente coinvolta come vittima del reato di tratta. In ultimo, occorre precisare che tale valutazione individuale può essere eseguita nei soli confronti della vittima di tratta di minore età straniera, avendo luogo nell'ambito del rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, che gli consenta di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare a un programma di assistenza e di integrazione sociale⁴⁸, sulla base del "Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani".

Come già ricordato, in Italia le vittime di tratta di minore età non sono solo straniere ed è auspicabile che l'Italia proceda a legiferare con maggior attenzione in merito alla procedura di valutazione individuale⁴⁹ dei minori vittima di tratta, senza che sia fatta alcuna distinzione tra minori italiani e stranieri. Ciò al fine di evitare di generare confusione. In Italia le vittime di tratta di minore età, straniere e italiane, hanno gli stessi diritti e se coinvolte come persone offese in un procedimento penale devono poter ricevere protezione e garanzie specifiche, indipendentemente dalla nazionalità.

Chi procede alla valutazione individuale

Come già anticipato, la ricerca condotta in ambito legislativo ha permesso di constatare che in Italia nessuna norma prevede chi debba procedere alla valutazione individuale della vittima di tratta di minore età. La ricerca sul campo ha evidenziato un significativo disorientamento in merito, in tutte le categorie professionali, e ciò è stato confermato dalle interviste fatte alle vittime di tratta di minore età. Molti degli intervistati hanno infatti nuovamente richiamato l'art. 18 TU (che si ricorda è applicabile ai soli minori stranieri e non rispetto alla loro valutazione individuale nel procedimento penale), riferendo che la valutazione individuale della vittima di tratta di minore età debba essere compiuta:

- nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento a opera della polizia giudiziaria;
- nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, a opera degli assistenti sociali;
- nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, a opera del giudice.

Come richiamato nella Direttiva stessa, la valutazione individuale ricade certamente sui “funzionari coinvolti nel procedimento penale che possono entrare in contatto personale con le vittime”, ovvero i servizi di polizia – che nel nostro ordinamento sono essenzialmente i funzionari di polizia giudiziaria – il personale giudiziario, i pubblici ministeri e i giudici⁵⁰. Tuttavia, in via mediata o preliminarmente all'instaurazione di un procedimento penale, tale valutazione interessa anche tutte le “persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime”, quali, in particolare, avvocati e operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa e che possono entrare in contatto diretto con la vittima, ma – si precisa – solo su richiesta delle parti, del legale rappresentante o dell'autorità giudiziaria⁵¹. Nelle linee guida di riferimento già richiamate supra ed elaborate nell'ambito del Piano nazionale anti tratta e dalle osc, l'orientamento prevalente è invece che la valutazione individuale della vittima di tratta debba essere condotta dalle forze dell'ordine, dai pubblici ministeri, dai giudici e dagli enti di assistenza, facendo il possibile affinché operino in stretta collaborazione tra di loro⁵².

La partecipazione alla valutazione individuale della vittima di tratta di minore età

Il par. 6 dell'art. 22, della Direttiva dispone che “la valutazione individuale sia effettuata con la stretta partecipazione della vittima, tenendo conto dei suoi desideri, incluso quello eventuale di non avvalersi delle misure”. Da un punto di vista legislativo e giurisprudenziale è assai arduo applicare tale parte della Direttiva nell'ordinamento italiano. Il diritto del minore di età a essere ascoltato, nel senso di poter esprimere la propria opinione in qualcosa che lo coinvolge diretta-

mente e di tenerne conto in sede di decisione, in Italia viene infatti generalmente consentito a partire dai dodici anni di età e, solo in casi eccezionali, agli infra-dodicenni capaci di discernimento. Una prassi giurisprudenziale infondata e smentita, tra l'altro, da giurisprudenza nazionale "di nicchia"⁵³, da quella internazionale e soprattutto dalle decisioni del Comitato internazionale sui diritti del bambino⁵⁴, alle quali ancora oggi troppi giudici italiani stentano a conformarvisi. Soprattutto, è una prassi che viola precisi obblighi internazionalmente assunti dall'Italia a partire dal 1991⁵⁵; obblighi che tutti gli enti e istituzioni italiane dovrebbero rispettare⁵⁶. A nulla sembra quindi valso il corso di formazione organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura nel 2011⁵⁷, volto a mettere a confronto, in un'ottica interdisciplinare, giudici - ordinari e onorari - pubblici ministeri, avvocati specializzati nel settore e operatori psicologi. Ancora oggi, a distanza di ben nove anni da quel corso, in Italia infra-dodicenni - anche se capaci di discernimento - vengono spesso lasciati completamente al di fuori da ogni decisione o valutazione che li coinvolga, direttamente o indirettamente, in procedimenti giudiziari, sia civili sia penali⁵⁸.

La ricerca sul campo ha confermato tale prassi e cioè che è assai difficile che nel corso di un procedimento penale la vittima di tratta di minore età sia coinvolta nella sua valutazione individuale. Ci si è quindi chiesti se, in ogni caso, ai sensi dell'art. 22, par. 6 della Direttiva, la vittima di tratta di minore età è posta a conoscenza del fatto che la sua valutazione individuale deve essere effettuata non solo con la sua stretta partecipazione, ma che, a tal fine, si deve anche tenere conto dei suoi desideri. La ricerca sul campo ha poi fatto emergere che, non solo la vittima di tratta di minore età solitamente non viene informata dei diritti riconosciutigli dall'art. 22, par. 6 della Direttiva, ma gli intervistati non ricordavano un solo caso in cui la vittima fosse stata coinvolta in decisioni concernenti la sua valutazione individuale. Informare una vittima di tratta circa i suoi diritti, e fin dal suo primo contatto con l'autorità procedente, in una lingua⁵⁹ e con modalità a lei comprensibili, è conditio sine qua non per far sì che essa possa esercitarli nel corso dell'intero procedimento penale e diventare a tutti gli effetti un soggetto processuale, anche se di minore età. Garantire un ruolo nel processo penale alla persona offesa dal reato, indistintamente e senza alcuna discriminazione, è e deve rimanere uno degli scopi dell'ordinamento giudiziario; anche di quello italiano.

3.2. Le misure di protezione della vittima di tratta di minore età

Compiuta la valutazione individuale, ai sensi dell'art. 22, par. 6 della Direttiva la vittima può scegliere autonomamente di non avvalersi delle misure di protezione eventualmente offerte. Anche in questo caso occorre chiedersi se la vittima di tratta di minore età ne è posta a conoscenza e se tale facoltà viene concessa alle vittime di tratta di minore età - e a partire da quale età - ov-

vero, se esse possano sì esercitare tale diritto, ma soltanto attraverso un legale rappresentante o un avvocato. In estrema sintesi, se quindi in Italia il possedere la minore età possa impedire il pieno e autonomo esercizio di quanto previsto nell'art. 22, par. 6 della Direttiva. A questo proposito si ritiene utile ricordare che in Italia è il pubblico ministero che fa eventuale richiesta di misure di protezione al giudice, il quale a sua volta deciderà se e quali concedere tra quelle previste, valutato il caso concreto. In merito alla richiesta di misure speciali, il coinvolgimento del minore può quindi avvenire per mezzo di un avvocato difensore che, a seconda dei casi, potrà essere scelto direttamente dalla vittima minorenni o essere assegnato d'ufficio. Nell'allegato n. 1 delle linee guida elaborate nell'ambito del Primo Piano Nazionale anti tratta, si precisa che "nel caso in cui la vittima sia un minore [di diciotto anni], tutte le decisioni concernenti la partecipazione, la collaborazione e l'assistenza in sede di procedimenti penali e giudiziari dovranno essere prese dal tutore del minore, in consultazione con quest'ultimo e la relativa famiglia, nel caso in cui essa non posseda la custodia del minore, ma detenga i diritti genitoriali, a condizione che ciò non vada a scapito del minore"⁶⁰. Occorre chiedersi se, in caso di vittima di tratta straniera non accompagnata, tale compito possa essere assegnato anche al tutore volontario⁶¹, che come si avrà modo di approfondire, è una persona di buona volontà che riceve una sommaria formazione a ciclo unico, di poche settimane, senza alcuna verifica accertabile sulle competenze acquisite e senza alcun – o con pochissimo – approfondimento sui diritti riconosciuti alle vittime di tratta di minore età coinvolte in un procedimento penale⁶². Con nessuna delle persone intervistate è stato possibile approfondire tale ipotesi.

In ogni caso, applicando l'art. 90, comma 2 c.p.p., nei casi di valutazione individuale e di protezione di vittime con esigenze specifiche di protezione ai sensi degli art. 22 e 23 della Direttiva, si possono richiamare gli art. 120 e 121 c.p.⁶³. Essi prevedono che nel procedimento penale i minori di quattordici anni – che nel nostro ordinamento sono equiparati agli inabilitati e agli infermi di mente – esercitano qualsiasi diritto attraverso il genitore, il tutore o il curatore speciale. Sono quindi i minori di quattordici anni – e non di diciotto anni come previsto dalle linee guida citate supra – a dover essere sempre rappresentati in un procedimento penale nell'esercizio dei loro diritti. Forse nell'elaborazione delle linee guida è stato assegnato un valore differente al comma 3 dell'art. 120 c.p., per il quale i minori che hanno compiuto i quattordici anni possono sì esercitare i propri diritti, "ma in loro vece, possono altresì esercitarli il genitore, il tutore o il curatore speciale, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore". Per tale motivo, ci si è quindi chiesti cosa accada nel caso in cui la vittima di tratta di quattordici anni capace di discernimento⁶⁴, dichiararsi di non voler avvalersi di nessuna misura di protezione, mentre il suo legale rappresentante o il suo avvocato ne chiedano al giudice l'applicazione?

I pochi intervistati che hanno risposto a tale domanda non hanno saputo dire né se la persona di minore età venga informata di questa possibilità né cosa accada nel caso specifico. Hanno comunque espresso l'opinione che debba essere un adulto a scegliere se e quali misure speciali di

protezione chiedere di applicare nel corso di un procedimento penale. A parere di chi scrive, ciò è senz'altro vero sia in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90, comma 2 c.p.p. sia considerando che l'esercizio errato o sprovveduto di tale diritto, pur soggettivo e proprio del minore, potrebbe compromettere gravemente il suo benessere e la sua integrità psico-fisica, presente e futura. Questo non significa che la vittima di minore età debba essere estranea o tenuta all'oscuro in merito alla decisione di come e se far valere questo suo diritto. Significa che, nel pieno rispetto dell'art. 90, comma 2 c.p.p., occorre applicare anche l'art. 3, in combinato disposto con l'art. 12, della CRC: bisogna cioè valutare quale sia il migliore interesse del minore, coinvolgendo figure esperte adulte (come può esserlo l'avvocato, il rappresentante legale o il curatore del minore, il personale di polizia giudiziaria e i suoi ausiliari, il giudice), ma anche lo stesso minorenne, che potrà esprimere la sua opinione⁶⁵, di cui si dovrà necessariamente tenere conto. Come anche confermato dalle recenti decisioni del Comitato internazionale sui diritti del bambino richiamate supra, ciò vale indipendentemente dall'età, perché è semmai compito dell'adulto esperto saper interpretare i suoi desideri (ancorché legati a questioni giuridiche) in base alla sua maturità, attribuendone il giusto significato, per poi trasportarli nel "mondo adulto". Generalmente parlando, è quindi sempre auspicabile che nella valutazione del migliore interesse di una persona di minore età gli adulti coinvolti siano senz'altro degli esperti nel proprio settore professionale, ma anche formati in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Solo in questo modo sarà possibile garantire sempre tutti quei diritti che devono essere riconosciuti a una persona di minore età e che potrebbe esercitare. Ciò, a maggior ragione, se è stata o è vittima di un grave reato – come la tratta – ed è coinvolta in un procedimento penale all'interno del quale potrebbe essere in grado di prendere – o di partecipare a – decisioni in merito alla sua tutela e alle misure che ritenga più o meno idonee attivare.

Come già anticipato supra, molte delle misure di protezione previste dall'art. 23 della Direttiva erano presenti nel nostro ordinamento, a favore di vittime minorenni, già a partire dagli anni Novanta⁶⁶. Il recepimento della Direttiva ha permesso di aggiungerne altre, maggiormente tutelanti⁶⁷, che minimizzano i rischi di vittimizzazione secondaria, spesso derivante dalla partecipazione a un procedimento penale. Trattandosi di vittime di minore età, le cosiddette misure speciali che si ritenga debbano essere attivate, dovranno essere preventivamente valutate dal Tribunale per i minorenni⁶⁸, che terrà conto della situazione del minore e dei possibili interventi a sua tutela. Nella Direttiva ne viene fatto un elenco⁶⁹, mentre nel codice di rito esse devono essere singolarmente individuate. Come detto supra, non esistono nell'ordinamento italiano norme ad hoc per le vittime di tratta di minore età. Pertanto, occorrerà desumere di volta in volta le misure speciali di protezione dalle norme che le prevedono per la vittima (i) minorenne (ii) e per le persone offese dal reato di tratta.

Audizione della vittima di tratta di minore età

Le vittime di tratta di minore età intervistate hanno tutte confermato di essersi sentite al sicuro e capite durante la loro audizione, sia nelle indagini preliminari che durante il procedimento⁷⁰. Il recepimento della Direttiva ha comportato importanti modifiche rispetto all'audizione del minore, sia essa svolta durante le indagini preliminari, in incidente probatorio o in seno al dibattimento.

Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, è stato anzitutto modificato il comma 1-ter dell'art. 351 c.p.p., ai sensi del quale, in presenza di vittima di minore età o in condizione di particolare vulnerabilità, la polizia giudiziaria "si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero"⁷¹. La polizia giudiziaria è poi sempre tenuta ad assicurare che, durante l'assunzione di sommarie informazioni, la vittima di tratta di minore età "non abbia contatti con la persona sottoposta a indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini". Al fine di meglio applicare quanto previsto dalla Direttiva, è stato poi inserito il comma 1-bis all'art. 392 c.p.p., che consente al pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della vittima di tratta di minore età; anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. Sono quindi state previste all'interno dell'art. 398 c.p.p., comma 5-quater ulteriori misure specifiche di protezione per la vittima di tratta di minore età, ovvero che il giudice possa stabilire particolari luoghi, tempistiche e modalità attraverso cui procedere all'incidente probatorio, soprattutto quando le sue esigenze di tutela lo rendano necessario od opportuno. È degno di nota il fatto che il legislatore abbia concesso che "a tal fine, l'udienza [possa] svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova"⁷². Le dichiarazioni testimoniali dovranno essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva⁷³. Quando si verifica un'indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva"⁷⁴. L'utilizzo dell'incidente probatorio è consentito anche grazie alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 134 c.p.p., che ora consente - anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità - la riproduzione delle dichiarazioni della vittima di tratta di minore età in forma audiovisiva⁷⁵. Al fine di ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria, una volta assunte sommarie informazioni o dichiarazioni durante le indagini preliminari, è previsto che la vittima di tratta di minore età sia sentita il meno possibile prima del procedimento e perfino, se non richiesto, che non sia sentita nel procedimento, ma che sia usato proprio l'incidente probatorio precedentemente assunto⁷⁶.

Con riferimento all'esame della vittima in dibattimento, il legislatore si è conformato alla Direttiva inserendo il comma 1-bis all'art. 190-bis c.p.p., ai sensi del quale l'esame della vittima di tratta di minore età - che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibat-

timento nel contraddittorio oppure dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238 c.p.p. – “è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze”⁷⁷. Il legislatore è poi intervenuto inserendo il comma 4-quater all'art. 498, comma c.p.p., nel caso in cui occorra procedere all'esame di una persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità. In questo caso, è prevista la possibilità da parte del giudice, su richiesta della parte offesa, di disporre l'adozione di modalità protette, indipendentemente dalla contestazione imputata.

Modalità che sono in ogni caso già garantite alla vittima di tratta di minore età dai commi precedenti (data la sua condizione di “minore” e il reato di cui è vittima, la tratta) e dal già citato art. 398, comma 5-bis, c.p.p. Tra le misure di protezione attuabili in sede dibattimentale a favore della vittima di tratta di minore età, si ricordano: il fatto che (i) sia il presidente a condurre l'esame testimoniale su domande e contestazioni proposte dalle parti, (ii) che nell'eseguirlo egli possa “avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile”⁷⁸ e che, su richiesta della vittima o del suo difensore (iii) l'esame del minore possa essere effettuato “mediante l'uso di un vetro specchio, unitamente a

un impianto citofonico”⁷⁹. La ricerca sul campo ha permesso di constatare che nonostante la presenza dell'esperto in psicologia o in psichiatria infantile, l'esame della vittima minorenni viene in realtà condotto e gestito esclusivamente dal magistrato. Occorre chiedersi, quindi, quale sia il ruolo da assegnare all'esperto⁸⁰ e soprattutto se la sua presenza sia da considerarsi obbligatoria o come risultato di una scelta discrezionale⁸¹. A questo proposito, nel codice di rito viene sanzionato solo il difensore che assuma dichiarazioni senza un esperto⁸², mentre polizia giudiziaria e pubblico ministero sembrano avere in merito ampio potere discrezionale. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, riconoscendo carattere vincolante anche alle disposizioni che prevedono la nomina di uno psicologo o di uno psichiatra infantile da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.

Rispetto al punto (iii), i giudici e gli avvocati intervistati hanno dichiarato che la maggior parte dei tribunali sono sprovvisti di vetro specchio unidirezionale e di impianto citofonico e le strutture specializzate di assistenza (locali muniti di impianti di audio-registrazione, collegati con altri spazi riservati agli osservatori e separati dai primi con appositi specchi unidirezionali) sono insufficienti a coprire la richiesta o, addirittura, inesistenti in alcune sedi e circoscrizioni giudiziarie. In applicazione a quanto disposto dall'art. 23, par. 2, lett. a), della Direttiva, nel codice di rito è poi prevista un'ulteriore misura di protezione rispetto all'audizione della vittima di tratta di minore età, ovvero che quando è in attesa di essere ascoltata dall'autorità competente non sosti nei medesimi locali in cui potrebbe incontrare l'autore di reato, ciò al fine di evitare che si senta intimidita o che possa subire danni emotivi e psicologici. La ricerca sul campo ha fatto emergere che non in tutte le questure e i tribunali dove operano gli intervistati esistono spazi adeguati ad accogliere la vittima di minore età in attesa di essere ascoltata e si è riscontrata una grande difficoltà nel crearli dovuta a ostacoli burocratici o per mancanza di risorse economiche.

3.3. Diritto alla protezione della vita privata

Proteggere la vita privata della vittima di tratta di minore età consente di evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, ma anche eventuali intimidazioni e ritorsioni da parte dell'autore del reato o dell'organizzazione criminale, che potrebbero venire a conoscenza di dati e informazioni personali suoi o dei famigliari. È quindi opportuna l'adozione di provvedimenti ad hoc che ne tutelino la privacy, come il divieto di divulgazione – o la divulgazione limitata – di informazioni riguardanti la sua identità (personale e familiare) e il luogo in cui si trova la vittima minorenni. L'art. 21 della Direttiva prescrive agli Stati membri di far sì che, nell'ambito del procedimento penale, le autorità competenti possano adottare misure atte a proteggere la vita privata di una vittima di tratta di minore età, comprese le caratteristiche personali rilevate nella sua valutazione individuale. In Italia, ciò è previsto già dal 1988, nei confronti di tutti i minori coinvolti, come testimoni o come parti offese. In particolare, durante le indagini o nel corso del procedimento non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa minorenni, a meno che non siano necessarie alla ricostruzione del fatto⁸⁴. Nel bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del minore e quello all'informazione, diritto quest'ultimo costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 21 cost., risulta prevalente il diritto del minore a non vedersi "additato" per tutto il corso della sua vita come protagonista di vicende penalmente rilevanti. Allo stesso modo, laddove giornalisti invocano il loro "diritto insopprimibile alla libertà di informazione e di critica"⁸⁵, occorre ricordare che essa è limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, e a maggior ragione, dei soggetti minorenni il cui "sviluppo psichico e il processo di maturazione" è tutelato fino al compimento dei 18 anni. Si può quindi senz'altro affermare che nell'ordinamento italiano la privacy della vittima di tratta di minore età è più che tutelata, sia all'interno del procedimento sia all'esterno, rispetto alla sua identità, alla sua immagine e a quella dei suoi famigliari. Nel corso del procedimento penale, come è già stato detto⁸⁶, la privacy della vittima di tratta di minore età è tutelata grazie al fatto che non incontra l'autore del reato, né durante le indagini preliminari né in dibattimento, e dal fatto che il processo possa svolgersi a porte chiuse.

Nulla si dice, invece, né nel codice penale né in quello di rito, sulla conservazione delle dichiarazioni testimoniali del minore documentate con mezzi di riproduzione fotografica o audiovisiva. Esiste la legge n. 121, del 1° aprile 1981, "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza", che disciplina l'uso e la segretezza dei dati personali dei singoli cittadini, ma solo rispetto a quelle in possesso delle Forze dell'Ordine⁸⁷. Essa istituisce anche il Centro elaborazione dati presso il Ministero dell'interno⁸⁸, ai fini del trattamento dei dati personali ritenuti utili per l'azione di lotta e prevenzione contro la delinquenza⁸⁹, dove per "trattamento", si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra

forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". A parere di chi scrive, occorre anche fare riferimento a quanto contenuto nelle General Data Protection Regulation (di seguito, GDPR) e nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, aggiornati alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 127, del 23 maggio 2018.

Rispetto alla tutela della privacy in generale, la seconda parte del par. 1, dell'art. 21 della Direttiva dispone poi che le autorità competenti impediscano la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione della vittima di minore età coinvolta in un procedimento penale. In questo senso, interviene l'art. 114, c.p.p., che vieta la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione della vittima minorenni coinvolto in un procedimento penale per adulti (come testimone o come persona offesa). Nell'ordinamento italiano è pertanto vietata la pubblicazione (i) delle generalità e dell'immagine della vittima di minore età e (ii) di elementi che anche indirettamente ne possano portare alla identificazione, fino a quando non sia divenuto maggiorenne. Solo in casi eccezionali, e solo qualora ciò possa giovare al minore, è consentita la pubblicazione, integrale o parziale di tali dati, ma può autorizzarla solo il tribunale per i minorenni o il minorenni che abbia compiuto i sedici anni. L'eventuale divulgazione dei dati personali e dell'immagine di imputati e vittime minorenni nel processo penale, sia minorile sia ordinario, costituisce un illecito disciplinare, come previsto dall'art. 115 c.p.p.⁹⁰, ed è punito ai sensi dell'art. 684 c.p.⁹¹.

Una nota interessante deriva dal fatto che, nonostante il diritto alla riservatezza sia un diritto personalissimo, sembra che all'interno del nostro ordinamento non possa esercitarlo direttamente una persona di minore età attraverso il suo avvocato, ma solo il suo rappresentante legale⁹². Si applicherebbe infatti l'art. 2, comma 1, c.c., ai sensi del quale per la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali occorre il compimento della maggiore età⁹³.

Generalmente parlando, un minorenni deve poter sempre partecipare direttamente alle vicende personali che lo riguardano o esercitare un proprio diritto soggettivo, anche senza l'interposizione soggettiva dei genitori né di eventuali rappresentanti legali. Per l'esercizio dei propri diritti soggettivi, non dovrebbe quindi esistere un'età predeterminata⁹⁴. Così è ai sensi della CRC e della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti minori⁹⁵. A parere di chi scrive, ciò è senz'altro vero, ma occorre considerare che l'immaturità che caratterizza sia il periodo dell'infanzia sia quello dell'adolescenza, pone la persona di minore età in una posizione di non saper sempre provvedere in modo autonomo alla cura dei propri interessi. Pertanto, fintantoché l'eventuale mancanza di discernimento – che deve essere valutata caso per caso e non solo in base all'età – impedisca alla persona minorenni di esercitare un proprio diritto correttamente e senza che sia messo in pericolo il suo benessere fisico, mentale e culturale, o anche la sua vita presente e futura – richiamando l'art. 3, in combinato disposto con l'art. 12, della CRC, ma anche degli artt. 18, 24 e 27 della CRC – occorrerà valutare caso per caso se coinvolgere nella decisione o nell'esercizio di quel diritto anche una figura adulta. Figura che, sempre a seconda del caso, sarà un esperto professionista, una persona affettivamente vicina o il legale rappresentante della

vittima di minore età, che sappia ascoltare i suoi desideri e che tenga conto della sua opinione.

Condizione indispensabile, però, è che la persona minorenni comprenda il valore e gli effetti, diretti e indiretti, del suo consenso o della sua volontà. Bisognerebbe quindi fare un'ulteriore operazione, consistente nell'attenta analisi del grado di comprensione, conoscenza e autonomia di ciascuna persona di minore età, dando sempre valore ai suoi desideri, anche quando sia difficile realizzarli per le regole del "mondo adulto". Tale ragionamento andrebbe applicato ogni volta che non sia prevista un'età determinata per l'esercizio di un diritto soggettivo. Così, per esempio, rispetto all'art. 7 della direttiva 95/46/CE, specificamente dedicata "alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", laddove, nel fare riferimento alla "limitata capacità negoziale" non indica un'età determinata⁹⁶. Si ritiene utile a questo proposito ricordare che, qualora sia stato necessario nominarlo, il tutore della vittima di tratta di minore età è legittimato a proporre ricorso ex art. 700 c.p.c. per la tutela della privacy e dell'immagine del minore, non occorrendo, a tal fine, alcuna autorizzazione da parte del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 374 c.c.

3.4. Tutore legale, tutore volontario e legale rappresentante

All'interno di un procedimento penale, le vittime di minore età si trovano in una situazione di svantaggio rispetto a quelle adulte, poiché hanno un'assoluta incapacità d'agire e non possono compiere alcun atto giuridico in maniera autonoma⁹⁷; nemmeno attraverso un avvocato. Uno svantaggio che cela, in realtà, una loro protezione in un settore dove la loro incolumità psico-fisica potrebbe essere messa a rischio in caso di scelte inadeguate o inopportune. Per tale motivo, laddove vi sia anche un conflitto di interesse tra la vittima di minore età e i suoi genitori, viene nominato un tutore, quale rappresentante legale, col compito di compiere azioni e atti in nome e per suo conto; inclusa la nomina di un avvocato⁹⁸. Così, l'art. 24, par. 1, lett. b) della Direttiva, prevede che, nell'ambito delle indagini penali e del procedimento, le autorità competenti devono nominare un rappresentante speciale per le vittime di tratta di minore età qualora "i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentarla in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure la vittima di minore età non sia accompagnata o sia separata dalla famiglia". Allo stesso modo, l'art. 90 c.p.p. dispone che la vittima di minore età esercita tutte le facoltà e i diritti riconosciutigli attraverso i genitori o, in caso di conflitto di interesse, per mezzo del tutore. Dalle interviste eseguite alle vittime di tratta di minore età è emerso che gli operatori di comunità sono state le figure a loro più vicine, sia nel corso delle indagini sia durante tutte le varie fasi del procedimento penale.

La tutela legale è un istituto proprio del diritto civile (334 ss. e art. 424 c.c.)⁹⁹, ma si applicano i principi generali della rappresentanza anche nel processo penale. Il tutore viene nominato¹⁰⁰ dal giudice tutelare dove la persona minorenni ha il domicilio. Generalmente, viene scelto tra i

familiari a lei più vicini, come il nonno, un convivente, un genitore, un fratello o un soggetto con un grado di parentela entro il quarto grado. In presenza di conflitto di interessi o in mancanza di parenti, viene nominato un estraneo. Se la persona ha compiuto i 12 anni di età, il giudice tutelare deve sentirla prima di procedere alla nomina del tutore. In ogni caso, deve trattarsi di persona maggiorenne e la scelta deve cadere su una persona idonea all'esercizio delle funzioni, di condotta ineccepibile, con capacità nell'educare e nell'istruire. Nello specifico, in ambito penalistico, il tutore di una vittima di tratta di minore età dovrà rappresentarla nella gestione in tutti gli atti personali nel corso del procedimento.

Tuttavia, per gli atti più importanti – come può essere la scelta di avvalersi di misure speciali nel corso di un procedimento – serve l'autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare. Qualora atti siano compiuti senza l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, questi possono essere annullati con istanza. Occorre far presente, poi, che nel caso in cui il rappresentante della vittima di tratta di minore età (i genitori o il tutore) non possa o non voglia fare alcuni atti necessari alla sua tutela nel corso del procedimento, o in altri casi di urgenza, il giudice può nominare un rappresentante provvisorio, che avrà il compito di compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, come presentare domande o ricorsi all'autorità giudiziaria: il curatore speciale¹⁰¹. Istituto che è espressione di un principio generale, destinato a operare ogni qualvolta sia necessario che sia una terza persona a rappresentare la vittima di tratta di minore età, per la temporanea inadeguatezza dei genitori (o del tutore) a salvaguardare il suo interesse o per un'eventuale situazione di insanabile conflitto di interessi tra i genitori (o il tutore). Si tenga conto che la nomina del curatore speciale avviene solo per determinati casi: per compiere atti o specifiche attività (più propriamente detto curatore ad acta) o per questioni implicanti la promozione o la gestione di procedimento (più propriamente detto curatore ad processum). Assumerà quindi la rappresentanza della vittima di tratta di minore età per atti e potrà, se necessario, rappresentarla anche in un processo pendente. Capita spesso che il curatore scelto sia un avvocato. In questo caso, questi potrà costituirsi direttamente in giudizio. Se il curatore invece non è anche avvocato, per agire o resistere in giudizio è necessario che nomini un difensore, anche detta "difesa tecnica del minore"¹⁰², che rientra nello schema tipico della rappresentanza processuale, disciplinata dagli articoli 96 e ss. c.p.p.

Il tutore volontario

Nel ribadire che in Italia le vittime di tratta di minore età sono sia italiane sia straniere, si è deciso di trattare questo tema, anche se è propriamente dedicato ai minori stranieri non accompagnati vittime di tratta. L'istituzione della figura di tutore volontario è tra le principali novità introdotte dalla Legge n. 47 del 7 aprile 2017 (cosiddetta Legge Zampa). La novità sta nella volontarietà, degli atti compiuti e delle responsabilità assunte, più che nella figura di per sé. Al tutore volontario, infatti, si applicano gli articoli del codice civile dedicati al tutore legale. Tuttavia,

come recita il comma 2 dell'art. 11 della Legge Zampa, al tutore volontario si applicano anche "le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile", che disciplina la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri del figlio. Tale affermazione ha creato molte perplessità e confusione sia nei tutori volontari – molti dei quali hanno erroneamente pensato di avere un ruolo genitoriale, più che tutelare – sia in coloro che si occupano del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, a livello istituzionale e non. La figura del tutore volontario presenta grosse potenzialità e può davvero porsi come uno strumento di integrazione per le vittime di tratta di minore età straniera nel nostro Paese. Tuttavia, sono emerse diverse criticità in merito al suo ruolo, alle responsabilità attribuitegli e alla sua formazione. Nel corso dei due *Workout*¹⁰³ organizzati nel 2018 e nel 2019, ma anche dalle interviste fatte alle vittime di tratta di minore età, è infatti emerso che:

- alcuni tutori ritenevano di dover assumere più un ruolo genitoriale o amicale che di supporto in ambito legale e procedurale;
- la maggior parte dei tutori non conoscevano le responsabilità civili e penali legate al loro ruolo;
- secondo molti tutori, la legge non indica quale sia il loro ruolo e quali siano, nello specifico, i loro compiti;
- a pochissimi tutori presenti era stato assegnato un minore;
- tutti i tutori lamentavano una scarsa formazione;
- nessun tutore volontario ha ritenuto di aver ricevuto una formazione adeguata in merito alle caratteristiche, all'eventuale emersione, alle problematiche fisiche e psicologiche esistenti nelle vittime di tratta di minore età e ai diritti loro riconosciuti in ambito penale e processuale;
- la maggior parte dei minori presenti ai due *Workout* ha dichiarato di non conoscere il proprio tutore volontario, di non sapere quale ruolo gli viene riconosciuto dalla legge e di non essere a conoscenza se gli era stato assegnato un tutore volontario.

Le interviste fatte alle vittime di tratta di minore età hanno confermato tali criticità. Come affermato, pur essendo una figura istituzionale, il tutore volontario può essere un punto di riferimento davvero importante per una vittima di tratta di minore età, al quale affidarsi e affidare eventuali confidenze o paure legate alla sua condizione, alle violenze o ai traumi subiti. Per tale motivo si ritiene sia fondamentale superare quanto prima tali problematiche:

- 1) assegnando il prima possibile un tutore volontario a ciascun minore straniero non accompagnato, fin dal suo ingresso in Italia;
- 2) invogliando una maggior disponibilità a svolgere il ruolo di tutore volontario, prevedendo – per esempio – permessi per i lavoratori dipendenti e dei rimborsi che coprano le spese sostenute nell'esercizio del proprio ruolo;
- 3) assegnando al tutore volontario personale di riferimento al quale rivolgersi in caso di dubbi o necessità sul proprio ruolo, sulle proprie funzioni o rispetto a eventuali problematiche che possa incontrare rispetto al minorenne affidatogli;
- 4) migliorando la formazione, affidandola a enti indipendenti (come le università), a un corpo docente preparato tanto a livello scientifico quanto a livello pratico, rendendola a ciclo

continuo e maggiormente focalizzata su tematiche specifiche che, se trascurate, potrebbero arrecare danni alla tutela e all'integrità del minore straniero non accompagnato. Si pensi, per esempio, al caso in cui uno straniero non accompagnato di minore età confidi al tutore, o il tutore si accorga, che è vittima di tratta, ma il tutore non sappia cosa fare o a chi rivolgersi.

4. Buone prassi

In una prospettiva positiva, si vuole menzionare un esempio, che può fungere da modello in una realtà dove sono ancora presenti le gravi lacune appena esposte nelle varie raccomandazioni. Si riporta il testo integrale di un'intervista fatta in occasione dell'istituzione del protocollo d'intesa a Bari, fra il Centro antiviolenza e l'Ufficio minori della Questura, che hanno saputo operare ottimamente anche laddove mancava un intervento strutturale e organizzativo: competenti autorità giudiziarie hanno elaborato protocolli d'intesa con diverse istituzioni, centri di anti-violenza e le autorità pubbliche (aziende ospedaliere, prefetture, questure, enti territoriali, servizi sociali del Ministero della Giustizia e servizi sociali degli enti locali) per la messa in campo di un'efficace e operativa "rete" di intervento idonea a tutelare le vittime di tratta di minore età, che ha avuto il merito di generare un clima collaborativo tra operatori di polizia e psicologi: "Il protocollo ha prodotto una considerazione comune: eravamo tutti vittima non tanto di diffidenza o di indifferenza, quanto di isolamento all'interno del sistema.

Un sistema che non riusciva a soddisfare pienamente le esigenze, in primis, del minore e poi degli operatori: acquisire sommarie informazioni da inviare al magistrato, da parte degli operatori di polizia giudiziaria, tutelare il disagio psicologico ed evitare traumi del minore, da parte degli psicologi. Ciascun operatore si è reso gradualmente conto che le rispettive specificità professionali arricchivano il valore del lavoro svolto insieme e che non c'era dicotomia assoluta fra un contesto indagativo e un contesto accogliente, anche perché quest'ultimo può favorire e facilitare la comunicazione. L'intensificarsi della collaborazione ha consentito agli operatori di integrare congiuntamente le proprie professionalità e porsi in posizione di reale ascolto del minore, rispetto ai suoi bisogni e rispetto al trauma subito".

L'esempio riportato conferma quanto sia indispensabile considerare quale base fondamentale per una effettiva tutela in ambito processuale e penalistico delle vittime di tratta di minore età (i) una corretta formazione degli operatori e delle autorità competenti sui loro tratti "tipici e vulnerabili", sulla protezione loro offerta e sui diritti riconosciutigli a livello nazionale e internazionale (siano essi esercitabili direttamente dal minore o attraverso un suo legale rappresentante), (ii) una collaborazione tra i vari sistemi e soggetti coinvolti, (iii) obbligare tutti gli attori coinvolti nel rispetto di valori, regole e pratiche comuni e applicarle uniformemente su tutto il territorio nazionale e (ii) fornire alla vittima di tratta di minore età una corretta informazione (orale e scritta) sui tutti i diritti riconosciutigli.

5. Conclusioni e raccomandazioni

Come si evince dalla normativa e come confermato dalla ricerca svolta, nel corso di un procedimento penale la vittima di tratta di minore età necessita di un supporto legale, giuridico, psicologico e assistenziale maggiore rispetto a quella riservata alle vittime di tratta adulte. Un supporto che richiede un sistema giudiziario e giuridico capace di attivare un percorso che potrebbe essere definito di “socializzazione giuridica”: basata cioè sull’acquisizione di valori, regole e pratiche di tutte le parti istituzionali coinvolte, ma anche su una duplice consapevolezza: (i) da parte del sistema di tutelare un soggetto caratterizzato da una doppia vulnerabilità, l’essere vittima di tratta e minorenni e (ii) da parte del minore di avere dei diritti e di poter fondare delle pretese su di essi. Perché ciò sia possibile, è necessaria un’opera di bilanciamento tra protezione, controllo e autonomia fra i vari soggetti coinvolti, unita alla capacità di dialogo tra tutti i vari sistemi (legislativo, giuridico, sociale, di protezione e di controllo). Dalla ricerca sul campo emerge che in Italia, per quanto questi ultimi utilizzino codici di comunicazione differenti e guardino a livelli differenziati di governance:

- manca una **collaborazione** strutturata, a livello locale e nazionale, tra tutti gli attori coinvolti;
- non esiste un’istituzione – o un ente – imparziale e indipendente preposta alla **coordinazione nazionale**;
- non esiste un **controllo** sull’operato, che verifichi periodicamente¹⁰⁴ quali possano essere le carenze e le difficoltà nell’applicare la normativa in modo efficace ed efficiente, da un punto di vista pratico e operativo.

La ricerca sul campo ha poi permesso di accertare che in Italia, da istituzione a istituzione (pubbliche o private di assistenza sociale), da tribunale a tribunale e tra le varie autorità amministrative e, territorialmente, da regione a regione e, persino, tra le varie circoscrizioni locali giudiziarie, cambia:

- (i) l’esercizio dei diritti da parte di una vittima di tratta di minore età;
- (ii) la tutela generica e le misure di protezione offerte per la sua protezione, fisica e mentale;
- (iii) l’interpretazione e l’applicazione delle norme che la tutelano e dei diritti riconosciuti.

Tutto ciò è inammissibile e rappresenta una grave violazione di diritto interno, europeo e internazionale. Nessuna discriminazione è ammessa, in nessun ordinamento giuridico e da parte di nessun ente o istituzione nell’opera di tutela e di garanzia dei diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti¹⁰⁵. Un diverso trattamento nei confronti di persone di minore età o una diversa applicazione e interpretazione dei loro diritti è giuridicamente consentito in un unico caso: quando, ai sensi dell’art. 3 della CRC, valutato il caso specifico, per tutelare il migliore interesse di un bambino, di una bambina o di un adolescente, si scelga di andare – nei limiti concessi dal diritto interno e internazionale – *contra ius*. Non è possibile, come già osservato, che un giudice

consenta a una vittima di tratta infra dodicenne di partecipare alla sua valutazione individuale, perché ritenuto capace di discernimento, e un altro giudice – magari della stessa circoscrizione giudiziaria, ma poco importa – non lo ammetta a un'altra “a causa della complessità della sua situazione familiare”, senza che sia stata valutata la sua capacità di discernimento. Nessun minore, ancorché vittima di tratta, può essere discriminato nell'esercizio di un suo diritto a causa della sua età o della sua condizione sociale, personale o di quella dei suoi famigliari¹⁰⁶.

Si può concludere affermando che la presente ricerca ha avuto due esiti:

1) uno positivo, avendo il legislatore italiano più che ottemperato alla Direttiva, al punto tale che l'Italia può essere ritenuta un modello di attuazione: sono state inserite diverse nuove norme penali, codicistiche e di rito, tutte applicabili alla tutela della vittima di tratta di minore età e molte altre sono state debitamente modificate. Solo due disposizioni della Direttiva, rientranti nell'oggetto della presente ricerca, non sono state prese in considerazione dal legislatore italiano¹⁰⁷;

2) uno negativo, considerato che i vari “attori” (e organi) coinvolti nel procedimento penale non sempre applicano o interpretano correttamente le norme di riferimento che tutelano la vittima di tratta di minore età, siano esse di natura interna o internazionale.

In merito al secondo punto va rilevato che, sebbene alcune persone fossero molte preparate, la maggior parte purtroppo non lo era e sembrava addirittura avesse le idee confuse sul contenuto della Direttiva e, nell'ammettere di non avere sufficiente formazione continuata, lamentava che – in ogni caso – non è obbligatorio averla né viene esplicitamente richiesto che se ne abbia una specifica per operare con (i) le vittime di tratta (ii) di minore età.

Si raccomanda all'Italia:

- di prescrivere una formazione obbligatoria e a ciclo continuo per tutti coloro che si occupano, a vario titolo e in tutte le fasi di un procedimento penale, della tutela delle vittime di tratta di minore età;
- che sia nominato un coordinatore nazionale indipendente e imparziale, con il compito di far dialogare e collaborare i vari attori, gli enti e le istituzioni coinvolti a vario titolo nella tutela delle vittime di tratta di minore età, in tutte le fasi di un procedimento penale, e garantisca un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale (a livello statale, regionale, provinciale e locale), di tutta la normativa nazionale e internazionale in materia;
- di disporre che siano previste **procedure operative standard e procedure di controllo periodiche**¹⁰⁸ su tutto il territorio nazionale: sulla formazione e sulla corretta applicazione e interpretazione della normativa di riferimento;
- di indicare un modello di procedure operative standard¹⁰⁹ ;
- di rendere obbligatoria la **presenza di un interprete e di un mediatore culturale** quando la vittima di tratta di minore età non comprende la lingua italiana;
- di indicare chi sia l'ente preposto a custodire le informazioni sulla vittima di tratta di minore età e chi possa accedervi o disporne¹¹⁰ ;
- di **adattare** il proprio ordinamento giuridico anche agli **all'art. 23, par. 2, lett. c) e d)**

della Direttiva;

- di promuovere una **campagna di sensibilizzazione** congiunta con i Paesi di origine delle vittime di tratta di minore età, che tenga anche conto di quanto il fenomeno sia spesso sommerso nei confronti delle vittime di tratta di minore età italiane;
- di **rafforzare la cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine del fenomeno** in materia di tutela dei diritti delle vittime di tratta di minore età coinvolte in un procedimento penale;
- di **rafforzare la cooperazione giudiziaria e investigativa in Europa in un'ottica costruttiva e propositiva**, cogliendo cioè gli aspetti positivi, negativi ed eventuali lacune esistenti nei differenti sistemi giuridici statali nella tutela alle vittime di tratta di minore età coinvolte in un procedimento penale;
- di **coinvolgere le organizzazioni della società civile, di categoria e comunità di accoglienza**, affinché collaborino con il coordinatore nazionale e con l'attuale ente preposto (l'Osservatorio Interventi Tratta) ai meccanismi di raccolta e monitoraggio dei dati, di referral e a qualsiasi iniziativa intrapresa a livello statale per garantire un'effettiva tutela dei diritti delle vittime di tratta di minore età coinvolte in un procedimento penale.

La tratta di esseri umani resta uno dei fenomeni criminosi più difficile da contrastare, da perseguire e da reprimere. Si vuole concludere la presente ricerca ricordando all'Italia che tale crimine è stato tra i primi a essere inserito in una norma internazionale, talmente grave che oggi è configurabile come crimine contro l'umanità ed è ritenuto perseguibile anche applicando la giurisdizione universale. Per questi motivi e per gli obblighi internazionalmente assunti, l'Italia è tenuta a colmare le lacune qui supra riportate, e ci si auspica che proceda il prima possibile. Formando anzi tutto, e correttamente, tutti gli attori coinvolti nell'applicazione e nell'interpretazione della normativa di riferimento, provvedendo all'elaborazione di un piano di azione che definisca gli indirizzi strategici, che garantisca un efficace ed effettivo monitoraggio delle attività a tutela delle vittime di tratta di minore età, verificandone costantemente l'effettiva realizzabilità da un punto di vista pratico, operativo e territoriale, attraverso un coinvolgimento di tutti gli attori; vittime incluse. La loro compartecipazione alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione di un eventuale piano d'azione è un prezioso contributo per far sì che in Italia, dove è presente una quasi eccellente normativa in materia, si possa anche operativamente raggiungere l'obiettivo che l'Unione Europea si è posta: quella di tutelare nel miglior modo possibile le vittime di tratta di minore età, da un punto di vista giuridico, legale e pratico giudiziario, senza alcuna distinzione né discriminazione.

NOTE AL TESTO

1) Per la definizione di “tratta di esseri umani”, si v. l’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, adottata a Palermo il 15 novembre 2000.

2) Oggi i mezzi di comunicazione, di trasporto di merci, persone e dati, si sviluppano su linee assai differenti e numerose. Tra le più comuni, quella aerea e quelle via cavo, via radio e via etere.

3) Si v. l’art. 7, par. 2, lett. c), dello Statuto della Corte Penale Internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998.

4) Accordo per l’abolizione della “tratta delle bianche”, adottata alla conferenza di Parigi del 18 maggio 1904.

5) La tutela è specificamente prevista solo per donne, bambine e adolescenti (“to women and girls under age”), così come nella successiva Convenzione internazionale per l’abolizione della tratta delle bianche, adottata a Parigi il 4 maggio 1910 (“a woman or a girl who is a minor”), in seguito emendata con Protocollo adottato il 4 maggio 1949 a New York. Le prime convenzioni internazionali a contenere i termini neutri “child” e “children” sono state adottate nel 1919, in seno all’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’inserimento di tali termini in convenzioni internazionali che avevano come oggetto e scopo la lotta alla tratta, invece, è avvenuto nel 1921, in occasione della prima conferenza internazionale contro la tratta, organizzata dal Consiglio della Società delle Nazioni, tenutasi a Ginevra dal 30 giugno al 5 luglio 1921, al termine della quale è stata adottata la Convenzione internazionale per l’abolizione della tratta di donne, bambine, bambini e adolescenti (si v. International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children).6)

6) È assai alto in Italia, invece, il livello delle misure di protezione e di assistenza sociale rivolte alle persone di minore età trafficate.

7) Tali mancanze sono state rilevate, in particolare, nell’attuazione del Piano d’azione (2016-2018, si seguito, Piano d’azione anti-tratta) contro la tratta e il grave sfruttamento, adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2016 in attuazione alla Direttiva UE 2011/36. Il piano d’azione anti-tratta è un ottimo strumento, articolato in cinque priorità, coordinate a livello politico-istituzionale, che devono essere applicate attraverso un approccio multidisciplinare, integrato tra i diversi attori, sia istituzionali sia del privato sociale.

8) Si ricorda che la violazione di obblighi derivanti da un trattato internazionale comporta una responsabilità dello Stato ed eventuali mutamenti di governo o di politica, per quanto significativi, non possono essere invocati come giustificazione per non aver adempiuto a quanto previsto dalle disposizioni di un trattato. Si v., l’art. 63 della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 22 maggio 1969.

9) La Direttiva sostituisce la Decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI).

10) Una tutela che nel nostro ordinamento è sempre più oggetto di riforma, tenuto conto che la posizione della vittima è stata per lungo tempo trascurata dal nostro codice di rito, che è maggiormente improntato sulla tutela dell’imputato. Si pensi, inoltre, a quanto previsto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

11) Dedicate rispettivamente al diritto della vittima all’informazione (artt. 3-7), al diritto di accedere ai servizi di assistenza (artt. 8-9), al diritto di partecipare al procedimento penale (artt. 10-17) e al diritto di ricevere protezione, individualizzata a seconda di eventuali, specifiche esigenze di tutela (18-23).

12) Il Decreto è entrato in vigore il 20 gennaio 2016 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2016.

13) Ai sensi dell'art. 27 della Direttiva, l'Italia avrebbe dovuto conformarsi entro il 16 novembre 2015.

14) Avendo l'Italia ratificato la CRC e tenuto conto della nostra legislazione interna, per minore s'intende "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni". Condizione necessaria per tutelare un minore vittima di tratta e garantirgli i propri diritti in quanto minore, quindi, è che egli sia anzi tutto identificato come persona di età inferiore agli anni diciotto.

15) In merito, sono ben otto gli innesti normativi al nostro codice di rito nell'adattare il nostro ordinamento a quanto prescritto dall'art. 23 della Direttiva, rubricato "Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale". Nel contesto giuridico europeo, la definizione di "vittima vulnerabile" trovava il proprio fondamento giuridico già nel 2011, nella Decisione quadro del Consiglio d'Europa sulla posizione della vittima nel procedimento penale" e nel contesto internazionale nel Protocollo addizionale alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini (si v. l'art. 2 e l'art. 9). Il Protocollo è stato adottato con Risoluzione dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000, si v. UN Doc. A/RES/55/25.

16) Si v. l'art. 90 quater c.p.p., inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto e che sembra delineare un criterio generale per attestare la sussistenza, in capo alla persona offesa, della condizione di particolare vulnerabilità.

17) L'art. 22, par. 2 della Direttiva enumera tre elementi - 1) le caratteristiche personali della vittima; 2) il tipo o la natura del reato; 3) le circostanze del reato - ma nell'ambito della valutazione individuale della vittima. V. infra, p. 10.

18) È possibile distinguere due tipologie di identificazione: preliminare (individuazione di una persona che si presume sia trafficata) e formale (determinazione dello status di vittima di tratta da parte di personale qualificato e autorizzato a porla in essere). Si v. Meccanismo Nazionale di Referral per le persone trafficate in Italia (di seguito, MNR), Allegato n. 1 delle Linee guida elaborate nell'ambito del Primo Piano Nazionale anti tratta, p. 13 e ss.

19) La valutazione individuale della vittima è un passaggio successivo all'identificazione di una persona come vittima del reato di tratta e successivo all'eventuale accertamento della sua minore età, nel caso sia sprovvista di regolari documenti o non sia iscritta all'anagrafe italiana. Si v. infra, p. 10.

20) Il termine "organizzazione della società civile" designa le strutture organizzative i cui membri agiscono per l'interesse pubblico attraverso un processo democratico, rivestendo un ruolo di mediatore tra i pubblici poteri e i cittadini. Esempi ne sono le parti sociali (sindacati e gruppi di datori di lavoro), le organizzazioni non governative e le organizzazioni di base (come i giovani, le associazioni religiose o delle famiglie). A livello europeo, esse sono rappresentate dal Comitato economico e sociale europeo (Si v. <https://www.eesc.europa.eu>).

Il Comitato economico e sociale europeo rappresenta la società civile a livello europeo.

21) Il MNR individua ben quattordici attori potenzialmente coinvolti nella fase dell'identificazione. Si v., MNR, op. cit., p. 5.

22) Le interviste fatte ai minori hanno confermato che la tempestività dell'identificazione una vittima di tratta di minore età è fondamentale soprattutto quando sembra che essa non abbia difficoltà fisiche, mentali, relazionali ed emotive. Trattandosi di minorenni, è comunque fondamentale procedere sempre con la maggior cautela possibile.

23) Ci si divide in dottrina sul considerare o meno la vittima di minore età imputabile per i reati commessi durante un suo sfruttamento. È fondamentale riconoscere che le persone di minore età coinvolti nelle ostilità come soldati sono prima di tutto vittime. Parte della dottrina ritiene tuttavia che in alcuni casi non sia necessariamente nel loro

migliore interesse assolvere persone di minore età dalla responsabilità per i crimini che hanno commesso, considerando che perseguirli potrebbe da una parte avere un ruolo fondamentale nel loro recupero personale e dall'altra parte eviterebbe di "svuotare" il senso di giustizia connessa con la loro impunità. Tuttavia, per non incorrere in tesi dottrinali o giurisprudenziali nazionali, spesso valide anche se contraddittorie tra loro, si vuole richiamare come esempio l'art. 26 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, che ritiene non imputabile una persona minore di diciotto anni al momento della pretesa perpetrazione di un crimine, e soprattutto la giurisprudenza della stessa Corte, per la quale i bambini arruolati come soldati in violazione dell'art. 8, par. 2, lett. b), (xxvi) e dell'art. 8, par. 2, lett. e), (vii), dello Statuto non possono essere ritenuti responsabili degli atti commessi nel durante il loro arruolamento. Infine, come parametro di riferimento assoluto applicabile obbligatoriamente in tutti gli ordinamenti che hanno ratificato la CRC, si richiama l'art. 37, par. 1, lett. b), ai sensi del quale la privazione di libertà di una persona di età inferiore ai diciotto anni deve costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile. Ciò non significa che egli/ella non possa essere imputato/a per eventuali crimini commessi, processato/a ed eventualmente condannata, nel pieno rispetto della propria legislazione nazionale e, soprattutto, dell'art. 37 della CRC.

24) Risulta spontaneo chiedersi, quindi, se chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato o trasferisca al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone che si trovino nelle condizione di riduzione o mantenimento di schiavitù ovvero, realizzi le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lecite, questi non sarà perseguibile per il reato di tratta, ma solo per quello di riduzione in schiavitù?

25) Considerando quanto emerso durante le interviste, si ritiene utile precisare che la presunzione di minore età, così come prevista nell'art. 24, par. 2 della Direttiva, vale ai soli fini della sua applicazione". Allo stesso modo, quanto disposto dall'art. 90, comma 2-bis c.p.p., vale solo in ambito penale e non deve essere confusa – come a volte avviene – con l'accertamento dell'età o della presunzione di minore età di un minore straniero non accompagnato

26) Si v. UNCHR, L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, Roma, 2004;

27) Si v. BENSO e MILANI, Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica, position paper, Milano, 2013. Il metodo attualmente più diffuso, cosiddetto di Greulich-Pyle, si basa su uno studio condotto a metà del secolo scorso su bambini e adolescenti nati negli Stati Uniti, che avevano all'epoca caratteristiche biologiche assai diverse rispetto a quelli del secolo in corso (tant'è che viene considerata come "variabile biologica" un margine di errore di due anni, per eccesso o per difetto).

28) Si v. a questo proposito l'accordo del governo italiano con le regioni e le provincie autonome siglato nella conferenza unificata del 9 luglio 2020, in conformemente a quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2016, n. 234 "Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 24" e che si adegua al "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico e multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati", adottato a Roma il 3 marzo 2016.

29) Negli "Elements of Crimes" della Corte Penale Internazionale si afferma che il consenso deve sempre essere considerato "non genuino" quando sia viziato da un'incapacità derivante dalla minore età. Si v. UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2, p. 12. È poi assai numerosa e corposa la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali

in merito, che hanno elaborato interessanti tesi sulla presunzione di mancanza di consenso cosiddetto “genuino”, “involuntary in nature” ovvero quando esso sia “forzato” da intimidazioni, minacce o dalle circostanze. Si v. le sentenze del Tribunale internazionale penale per i crimini commessi nella ex-Iugoslavia: Prosecutor v. Krstic, Judgement, del 2 agosto 2001, par. 530; Prosecutor v. Krnojelac, Appeal, del 17 settembre 2003, par. 229; Prosecutor v. Kronjelac, Appeal, del 17 settembre 2003, par. 229; Prosecutor v. Simic et al., Judgement, del 17 ottobre 2003, par. 125-126; Prosecutor v. Brdanin, Judgement, 1° settembre 2004, par. 543; Prosecutor v. Blagojevic and Jokic, Judgement, del 17 gennaio 2005, par. 596; Prosecutor v. Stakic, Appeal, del 22 marzo 2006, par. 279; Prosecutor v. Milutinovic et al., Judgement, del 26 febbraio 2009, (vol. 1), par. 165.

30) Ibidem.

31) L’art. 1 c.c. così dispone: “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [...]”. È tuttavia prevista un’eccezione nell’art. 84 c.c., ai sensi del quale si può essere emancipati e acquisire una limitata capacità di agire a partire dai sedici anni di età.

32) L’Italia recepisce abbastanza celermente tutte le direttive che hanno come oggetto la tutela delle persone di minore età e rimanda la loro attuazione, da un punto di vista pratico, attraverso protocolli operativi che vengono applicati in modo differente da regione a regione o da autorità ad autorità. Ciò è spesso dovuto a una mancanza di coordinamento di sistema e di controllo sull’operato gestito a livello centrale e nazionale.

33) Si v. l’art. 90-quater c.p.p.

34) L’art. 90-quater c.p.p. enumera: l’età, l’eventuale stato di infermità o di deficienza psichica della vittima, nonché l’eventuale dipendenza affettiva, psicologica o economica dall’autore del reato. Nel Preambolo (56) l’elenco è più ampio: l’età, il genere, l’identità o l’espressione di genere, l’appartenenza etnica, la razza, la religione, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità, lo status in materia di soggiorno, la difficoltà di comunicazione, la relazione con la persona indagata o la dipendenza da essa e precedente esperienza di reati.

35) L’art. 90-quater c.p.p. indica i fatti commessi “con violenza alla persona, con odio razziale o per finalità di discriminazione, nonché per quelli riconducibili ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani.

36) Si v. l’art. 22, par. 2, dove sono enumerati gli elementi da tenere in considerazione nell’effettuare la valutazione individuale.

37) Molte delle persone intervistate hanno riferito che fino a qualche tempo fa erano numerosi gli stranieri di minore età che si dichiaravano vittime di tratta, senza in realtà esserlo, per poter ricevere benefici di protezione, ignorando che era comunque loro diritto averli per il solo fatto di essere in Italia e di avere meno di diciotto anni.

38) Così come previsto dall’art. 22, par. 1 della Direttiva: “Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale [...]”, pur riconoscendo al par. 5 che la sua portata “può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima”.

39) Si v. l’art. 24 della Direttiva.

40) Si v. l’art. 22, par. 4, della Direttiva.

41) Infra, p. 15.

42) Si v. l’art. 22 della, Direttiva.

43) Si v. l’art. 22, par. 4, della Direttiva.

44) Paragrafo (14): “Nell’applicare la presente direttiva, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989 [...]”.

45) L’art. 18 del D.Lgs. 286/1998 ha il merito di aver creato il sistema di assistenza e protezione delle vittime di grave sfruttamento e tratta, istituendo i “programmi di assistenza e integrazione sociale” che, a partire dal 1999, hanno iniziato ad attivarsi su tutto il territorio nazionale sviluppando una metodologia efficace per l’effettiva tutela e protezione delle vittime.

46) Il 26 febbraio 2016, il Consiglio dei ministri ha adottato il Piano d’azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-2018, in attuazione della direttiva UE 2011/36, che stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta di esseri umani e disposizioni comuni per gli Stati membri della UE. Il 2 marzo 2020, il ministro Bonetti ha convocato la Cabina di regia “Piano strategico entro 2020 e Comitato tecnico”, durante la quale è emersa l’esigenza di istituire un gruppo operativo, costituito dalle forze competenti, sulla raccolta e la condivisione dei dati, una riflessione sull’intercettazione del fenomeno su scala internazionale e la formazione degli operatori per intercettare realtà personale delle vittime. Si v. <http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/piano-dazione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/>

47) Nella sua formulazione originale, l’art. 18 TU non era applicabile alle vittime del reato di tratta. Ciò è stato possibile solo grazie all’inserimento del comma 3-bis, così come disposto dall’art. 8 del D.Lgs. del 4 marzo 2014, n. 24.

48) Il programma prevede procedure e tutele in merito all’emersione, all’assistenza e all’integrazione sociale e dovrebbe garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Si v. l’art. 18, comma 3, bis del D.L.vo del 25 luglio 1998, n. 286.

49) Né la Direttiva né il Decreto individuano le specifiche figure professionali demandate a effettuare la valutazione individuale di una vittima di reato.

50) Si v. il par. 61 e l’art. 25 della Direttiva.

51) Non necessariamente nelle forme della perizia o della consulenza tecnica, ma anche, più semplicemente, sulla falsariga del modello “informale” adottato dal legislatore in riferimento all’accertamento della personalità dell’imputato minorenni ex art. 9, d.P.R. n. 448/1998.

52) MNR, op. cit., p. 62.

53) Si v. l’art. 155-sexies c.c., inserito dalla Legge n. 54/2006 e dell’intervento reso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Cass., Sez. Un. del 21 ottobre 2009, n. 22238. Si v. anche Cass., 26 marzo 2010, n. 7281.

54) UN Doc. CRC/C/81/D/13/2017, del 17 giugno 2019.

55) Si v. l’art. 12 della CRC e l’art. 3 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, adottata a Strasburgo il 26 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con la Legge del 20 marzo 2003 n. 77 e l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, adottata – la prima volta – a Nizza il 7 dicembre 2000 (G.U.C.E 2000/C 364/01).

56) UN Doc. CRC/GC/2003/5, del 27 novembre 2003.

57) Il corso è stato organizzato a seguito delle Osservazioni conclusive del 31 ottobre 2011 redatte dal Comitato internazionale sui diritti del bambino di rendere effettivo e concreto in tutto il territorio nazionale il diritto del minore a essere preso in considerazione all’interno dei procedimenti nei quali risulta a vario titolo coinvolto.

58) Si v. il decreto n. 7726/19 emesso il 17 ottobre 2019 dal Tribunale per i minorenni di Milano, dove la giudice Cogliandolo omette l’ascolto di un bambino prossimo al compimento degli 11 anni, ritenendolo “inopportuno in ragione della complessità della situazione familiare” e non in ragione della sua capacità di discernimento. Così la giudice Canziani, nel decreto n. 2082/2020 emesso il 06 ottobre 2020 dalla Corte di Appello di Milano, Sezione

delle Persone, dei Minori, della Famiglia.

59) Ai sensi dell'art. 90-bis, comma 1, lett. e), c.p.p., la vittima di tratta di minore età straniera deve essere subito informata circa il suo diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimento. Grazie al recepimento della Direttiva, il D.Lgs 212/2015 ha inserito nel Codice di rito il nuovo articolo 143-bis c.p.p., sulla nomina dell'interprete, e l'art. 107-ter, sulla possibilità di presentare denuncia o querela in una lingua conosciuta.

60) MNR, op. cit., p. 62.

61) Sulle differenze tra "tutore" e "tutore volontario", si v. infra, p. 25.

62) Dati rilevati dalle interviste e dai risultati dei due Workout, metodo UN, su "I minori stranieri accompagnati: comprenderne i bisogni, sostenerne le speranze, svoltisi a Milano nel 2018 e nel 2019 nell'ambito del Master Interdisciplinare sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con UNICEF-Italia, l'Istituto Europeo di Psico-traumatologia da stress e stress management, ECPAT-Italia e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

63) Si v. anche l'art. 120 c.p.p., dove è previsto che i minori degli anni quattordici non possano intervenire come testimoni ad atti del procedimento.

64) La domanda si pone soprattutto nei confronti di quei minori che per l'età potrebbero essere considerati incapaci di discernimento, ma in realtà sono già persone autonome, abituate a lavorare, a prendersi cura di se stesse, dei loro famigliari e che magari sono riuscite ad affrontare da soli un viaggio intercontinentale per raggiungere l'Italia.

65) Si v. art. 12 CRC.

66) Solo per fare un esempio, si v. l'art. 472 c.p.p., comma 3-bis.

67) Nel MNF, op. cit., ne viene dato l'elenco completo, ma senza opportuni riferimenti legislativi, p. 62.

68) Si ricorda che, in presenza di vittime minore degli anni diciotto, deve sempre essere fatta una segnalazione al Tribunale per i minorenni.

69) L'art. 90-bis, lett. f) c.p.p., inserito nel codice di rito proprio in ottemperanza alla Direttiva, si limita a precisare che, tra le informazioni alla persona offesa da fornire sin dal primo contatto con l'autorità procedente, deve essere riferita quella che possono essere disposte a favore della persona offesa eventuali misure di protezione.

70) Una di loro ha voluto sottolineare quanto sia importante per un minorenni vittima di un reato così grave sentirsi accolti. Ricorda che provasse disagio per il fatto che le persone davanti a lui non sorridessero, cercando di farlo sentire sereno e a suo agio. Qualcosa che per un adulto può sembrare una sottigliezza, ma che può rivelarsi fondamentale per acquisire la fiducia e la stima di un bambino, di una bambina o di un adolescente.

71) Si v. anche l'art. 362, comma 1-bis: "Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile".

72) Cfr. art. 23, par. 2, lett. a), della Direttiva.

73) Cfr. art. 24, par. 1, lett. a), della Direttiva. Si v. infra p. 22, sulla tutela della privacy della vittima di tratta di minore età all'interno del procedimento penale

74) Cfr. art. 23, par. 3, lett. a e lett. b, della Direttiva. Si v. poi l'art. 398, comma 5-bis.

75) Art. 134, comma 4, c.p.p.: "Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità".

76) Cfr. art. 23, par. 3, lett. b, della Direttiva.

77) Art. 190-bis c.p.p.

78) Cfr. art. 23, par. 2, lett. b, della Direttiva. Si richiama l'attenzione sul fatto che potrebbe rilevarsi un'incongruenza tra le garanzie imposte per le attività della p.g., del pubblico ministero, del difensore e quella propria del giudice, dotato di maggiore discrezionalità in merito ai presidi di tutela del minore. Parte della dottrina ha sollevato la questione circa il rischio che il giudice possa avvalersi di un esperto parziale o affiancare alla vittima minore un adulto che lo abbia precedentemente suggestionato plasmando la sua memoria su un falso ricordo ovvero che sia stato egli stesso suggestionato da un falso racconto da parte di altri o della stessa vittima. Si v., tra i molti, DI MUZIO, La testimonianza della vittima "vulnerabile" nel sistema delle garanzie processuali, in *Giurisprudenza Penale*, 2015; MANISI, L'ascolto del minore, rischi e limiti nel procedimento penale, in *Diritto&Diritti - Approfondimenti*, 2017.

79) Cfr. art. 23, par. 3, lett. a). Si v. poi l'art. 498, comma 4 e 4-ter c.p.p.

80) Secondo la dottrina prevalente, l'esperto è un operatore di supporto, con il compito di agevolare lo svolgimento dell'assunzione di sommarie informazioni evitando che la vittima di minore età possa subire dei traumi.

81) Nella prima decisione in materia, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'obbligatorietà della presenza di un esperto, considerandola un mero strumento di supporto del giudizio e di cautela rimesso alla valutazione del pubblico ministero. Si v. Cass., Sez. IV, 12 marzo 2013, n. 16981. Si v., però, Cass., Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 3651

82) Si v. l'art. 391-bis, comma 5-bis c.p.p.

83) Non essendo specificato quali siano tali autorità e non essendoci in Italia un elenco che le enumera, ci si chiede quali siano.

84) Si v. l'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 448, che contiene disposizioni ad hoc per il processo penale con minorenni, disponendo il divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie o immagini idonee ad identificarli. Si v., poi, l'art. 472, comma 3-bis.

85) Si v. l'art. 2 della Legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti, n. 69 del 3 febbraio 1963.

86) Si v. supra, p. 19.

87) Si v. gli artt. 6-10 della Legge n. 121, del 1° aprile 1981.

88) Il Centro elaborazione dati presso il Ministero dell'interno è stato istituito ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 121, del 1° aprile 1981, a fini di coordinamento della raccolta, classificazione, analisi e valutazione delle informazioni in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità. Titolare del trattamento dei dati del CED è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

89) È stato recentemente approvato, in esame preliminare, il Regolamento CED 121/81 concernente la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione e integrazione dei dati e delle informazioni registrati nel CED. Il testo individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia o amministrative dal CED della direzione centrale della polizia criminale istituito presso il Ministero dell'interno.

90) L'art. 734-bis c.p. prevede un'ulteriore tutela della riservatezza per le vittime di reati sessuali, ai sensi del quale la divulgazione delle generalità e dell'immagine della persona offesa senza il suo consenso costituisce un'ipotesi di reato contravvenzionale.

91) Si v. anche l'art. 50 del Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174).

92) MORO, *Manuale di diritto minorile*, op. cit., p. 360

93) RESCIGNO, *Capacità di agire*, in *Noviss. dig. it.*, II, Torino, 1958, p. 862; ID., *Capacità di agire*, in *Dig. disc. priv.*,

Sez. civ., II, Torino, 1988, p. 213 ss., che giustifica la scelta del legislatore del raggiungimento della maggiore età per l'acquisto della capacità di agire, e quindi della possibilità di compiere validamente qualsiasi atto giuridico, in quanto si fonda sull'id quod plerumque accidit, che potrebbe in alcuni casi non avere riscontro nella realtà concreta, non potendosi procedere per ogni singolo caso all'accertamento della capacità di intendere e di volere. La maturità del minore, proprio per la presunzione quasi assoluta di incapacità, può essere accertata eccezionalmente.

94) Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 c.c., la capacità giuridica si acquista al momento della nascita.

95) Salvo sia prevista nello Stato in cui si applica, per quanto concerne la CRC, un'età diversa per il raggiungimento della maggiore età. Si v. l'art. 1, della CRC.

96) CARRIERO, Privacy del minore e potestà dei genitori, in Rassegna di diritto civile, 2004, p. 1014.

97) A meno che, ai sensi dell'art. 84 c.c., non siano stati emancipati e gli venga quindi riconosciuta una limitata capacità di agire.

98) Preme ricordare che nell'ordinamento italiano i minorenni possono avere un avvocato proprio solo nelle cause di adottabilità. Sul punto, si precisa tuttavia che anche l'avvocato concesso alle persone di minore età nelle procedure di adottabilità è sostanzialmente l'avvocato del tutore o del curatore speciale. Egli deve infatti rispondere a chi lo ha nominato e non ha, in quanto avvocato, poteri di rappresentanza sostanziale del minore, ma assolve solo al ruolo di difensore tecnico seguendo le indicazioni del rappresentante legale del minore. Così in Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2010, n. 14216 dove si precisa che "nel procedimento di adozione, compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica: infatti il genitore, il tutore ovvero il curatore speciale hanno anche la relativa rappresentanza processuale, non essendo il potere di agire e resistere in giudizio disponibile autonomamente rispetto alla titolarità del bene della vita per il quale la tutela giurisdizionale venga postulata; inoltre, i due ruoli restano distinti, pur quando cumulati nel medesimo soggetto che abbia il titolo, richiesto dall'art.82, secondo comma, codice di procedura civile, per esercitare la difesa tecnica".

99) Art. 343, c.c.: "Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale". Art. 424, c.c.: "Nella scelta del tutore [...] il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti [...].

100) La nomina del tutore legale può avvenire per decreto motivato d'ufficio o anche su istanza dei soggetti interessati. La designazione può avvenire anche tramite testamento (in caso di morte dei genitori), atto pubblico oppure per scrittura privata autenticata.

101) Si v. l'art. 78 c.c.p. Si tenga presente che, ai sensi dell'art. 79 c.c.p., la nomina del curatore possa essere chiesta, oltre che dal Pubblico Ministero, anche direttamente al tribunale dalla vittima di tratta minorenni o dai suoi prossimi congiunti.

102) Cosiddetta poiché la funzione di tale rappresentanza è di carattere tecnico: si collega alla necessità che la vittima minorenni (anche per mezzo del suo sostituto, curatore speciale nel processo), abbia nel processo un intermediario tecnico, capace di interloquire con le altre parti e con il giudice.

103) Workout, metodo UN, op. cit., si v. supra, nota n. 62.

104) Le attività portate avanti dall'Osservatorio Interventi Tratta sono ferme al 2016 (dati rilevati a gennaio 2021). Si v. <https://www.osservatoriointerventitratta.it/>. Inoltre, si vuole riportare quanto precisato dal Numero Verde Antitratta, e cioè che "il sistema italiano anti-tratta assiste una minima parte di minori (4-7%) e tutti "peri" mag-

giorenni (dai 16 anni e mezzo/17 in su), mentre per una maggiore tutela del minore, eventuali vittime più "piccole" restano in carico al sistema dei minori".

105) Si v., l'art. 3, comma 2, Cost; l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, adottata a Roma il 4 novembre 1950; l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; l'art. 24 del Patto internazionale sui diritti politici e civili, adottato a New York il 16 dicembre 1966; l'art. 2 della CRC.

106) Si v. le decisioni dei giudici Cogliandolo e Canziani, op. cit., supra, nota n. 58.

107) Esse sono l'art. 23, par. 2, lett. c) e lett. d) e prevedono, rispettivamente, che le audizioni delle vittime di tratta di minore età siano svolte sempre dalla stessa persona e che, nel caso in cui la vittima abbia subito violenze sessuali o di genere, queste debbano essere svolte da una persona dello stesso sesso.

108) Come già scritto (si v. nota n. 104) tale compito è parzialmente affidato oggi all'Osservatorio Interventi Tratta, il cui operato sembra tuttavia essere fermo al 2016. È quindi oltremodo elaborare con urgenza il nuovo Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani, che tenga in debito conto dei bisogni e dei diritti riconosciuti alle vittime di tratta di minore età.

109) Procedure che indichino anche chi siano le persone, le autorità o i professionisti incaricati a svolgere l'identificazione e la valutazione di una vittima di tratta di minore età, individuandoli nei vari livelli e settori di competenza.

110) In una prospettiva futura, tra i principali obiettivi del Progetto Osservatorio sulla Tratta del Dipartimento per la pari opportunità, vi è quello della creazione di una banca dati centralizzata, informatizzata, in grado di effettuare elaborazioni in tempo reale, che sarà uno strumento all'avanguardia in Europa, determinante per l'individuazione di segnali precoci di evoluzione del fenomeno della tratta. Pur valutando positivamente tale progetto, a oggi (30 gennaio 2021) non è possibile dare ulteriori dettagli in merito, nemmeno rispetto al sistema di raccolta dati SIRIT (Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta, si v. <https://www.osservatoriointerventitratta.it/osservatorio>

DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

Trattati

Accordo internazionale per l'abolizione della tratta delle bianche (Parigi, 18 maggio 1904)

Convenzione internazionale contro la tratta delle bianche e relativo Protocollo finale (Parigi, 4 maggio 1910)

Convenzione internazionale contro la tratta di donne, bambine, bambini e adolescenti (Ginevra, 5 luglio 1921)

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Roma, 4 novembre 1950)

Patto internazionale sui diritti politici e civili (New York, 16 dicembre 1966)

Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna, 22 maggio 1969)

Convenzione sui diritti del bambino (New York, 20 novembre 1989)

Protocollo addizionale alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Palermo, 15 novembre 2000)

Statuto della Corte Penale Internazionale (Roma, 17 luglio 1999)

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007)

Risoluzioni

UN Doc. A/RES/55/25, del 15 novembre 2000

ALTRA DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

UN

UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2, del 2 novembre 2000

UN Doc. CRC/GC/2003/5, del 27 novembre 2003

Europea

Direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012

Direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011

Decisione quadro del Consiglio d'Europa, del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

Nazionale

Legge n. 69, del 3 febbraio 1963

Legge n. 121, del 1° aprile 1981

Legge n. 269, del 3 agosto 1998

Legge n. 77, del 20 marzo 2003

Legge n. 228, dell'11 agosto 2003

Legge n. 54, dell'8 febbraio 2006

Legge n. 38, de 23 aprile 2009

Legge n. 47, del 7 aprile 2017

Decreto legislativo n. 286, del 25 luglio 1998

Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003

Decreto legislativo n. 24, del 4 marzo 2014

Decreto legislativo n. 212, del 15 dicembre 2015

Decreto del Presidente della Repubblica n. 448, del 22 settembre 1988

Decreto del Presidente della Repubblica n. 394, del 31 agosto 1999

PRONUNCE GIUDIZIALI

Nazionali

Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Cass., Sez. Un., n. 22238 del 21 ottobre 2009

Cass. civ. Sez. I, n. 14216, del 14 giugno 2010

Cass., Sez. IV, n. 1698112, del 12 marzo 2013

Cass., Sez. III, n. 3651, del 10 dicembre 2013

Corte Cass., n. 7281, del 26 marzo 2010

Corte di Appello di Milano, Sez. delle Persone, dei Minori e della Famiglia, Decreto n. 2082, del 6 ottobre 2020

Tribunale per i minorenni di Milano, Decreto n. 7726, del 17 ottobre 2019

Tribunale penale per i crimini commessi nell'ex-Iugoslavia

Prosecutor v. Krstic, Judgement, del 2 agosto 2001, par. 530

Prosecutor v. Krnojelac, Appeal, del 17 settembre 2003, par. 229

Prosecutor v. Kronjelac, Appeal, del 17 settembre 2003, par. 229

Prosecutor v. Simic et al., Judgement, del 17 ottobre 2003, par. 125-126

Prosecutor v. Brdanin, Judgement, 1° settembre 2004, par. 543

Prosecutor v. Blagojevic and Jokic, Judgement, del 17 gennaio 2005, par. 596

Prosecutor v. Stakic, Appeal, del 22 marzo 2006, par. 279

Prosecutor v. Milutinovic et al., Judgement, del 26 febbraio 2009, (vol. 1), par. 165

ALTRE PRONUNCE

UN Doc. CRC/C/81/D/13/2017, del 17 giugno 2019

Progetti e piani d'azione

MECCANISMO NAZIONALE DI REFERRAL PER LE PERSONE TRAFFICATE IN ITALIA – Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-2018, del 26 febbraio 2016

Progetto "NO TRATTA", co-finanziato dalla Commissione Europea – DG Affari Interni, 2014

Progetto E-PROTECT, co-finanziato dal Programma Giustizia (2014-2020) dell'Unione Europea e dal Ministero della Giustizia, 2014

Progetto "NON SI TRATTA" – PON Legalità (2014-2020), Protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Interno del 19 ottobre 2018

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La tratta di persone in Italia. Le norme di tutela delle vittime e di contrasto alla criminalità*, Milano, 2007
- ABBRUZZESE, *Accordi: polizia e psicologia per l'ascolto del minore*, in *Profili clinici della violenza sessuale*, n. 1, 2001
- AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*, Roma, 2017
- BENSO e MILANI, *Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica*, position paper, Milano, 2013
- BIANCHELLI, *Il (dis)crimine della tratta. Un'indagine etnografica dei processi penali per riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani*, Bologna, 2016
- BISCIONE e CALABRESE, *L'ascolto giudiziario del minore: metodologie a confronto*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, n. 5, 2003
- CARCHEDI e ORFANO (a cura di), *La tratta di persone in Italia*, 2011
- CARITAS, *Manuale operativo. Richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di tratta*, Roma, 2014
- CARRIERO, *Privacy del minore e potestà dei genitori*, in *Rassegna di diritto civile*, 2004
- CASTELLI (a cura di), *Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime*, Milano, 2014
- CRAPANZANO, *La testimonianza dei minorenni nel processo penale*, in www.overlex.com, 2007
- DE FELICE, LOMBARDO, SALERNO, *La tratta di esseri umani minorenni. Quadro normativo e percorsi di cittadinanza*, in *Sociologia del diritto*, n. 1, 2019
- DE FELICE, *Comparison between Different Legal and Data Collection's Systems*, in CONSOLI, *Migration towards Southern Europe. The Case of Sicily and the Separated Children*, Milano, 2015
- DI MUZIO, *La testimonianza della vittima "vulnerabile" nel sistema delle garanzie processuali*, in *Giurisprudenza Penale*, 2015
- LONG, *Le conseguenze processuali del mancato ascolto del minore*, in *Minorigiustizia*, n. 4, 2009
- MANISI, *L'ascolto del minore, rischi e limiti nel procedimento penale*, in *Diritto&Diritti - Approfondimenti*, 2017
- MORO, *Manuale di diritto minorile*, 2019
- MOYERSOEN, *Minori vittime di tratta all'interno delle frontiere europee*, in *Minorigiustizia*, n. 2, 2010
- PRINA, *La tratta di persone in Italia. Il sistema degli interventi a favore delle vittime*, vol. 3, Milano, 2008
- RESCIGNO, *Capacità di agire*, in *Noviss. dig. it.*, II, Torino, 1958
- SAVE THE CHILDREN-Italia, *Piccoli Schiavi Invisibili*, Roma, 2018
- SAVE THE CHILDREN-Italia, *Piccoli Schiavi Invisibili*, Roma, 2019
- SAVE THE CHILDREN-Italia, *Piccoli Schiavi Invisibili*, Roma, 2020
- SAVE THE CHILDREN-Italia, PATHWAYS, CROCE ROSSA ITALIANA, *Procedure operative standard per l'identificazione di minorenni vittime di tratta e sfruttamento in Italia*, Roma, 2020
- SERGIO, *L'ascolto del minore e la giustizia*, in *Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*, 2010

SHELLEY, Human Trafficking: A Global Perspective, Cambridge, 2010

TEMVI, Minori sfruttati e vittime di tratta tra vulnerabilità e illegalità, Rapporto finale-Italia, 2016

UNHCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, Geneva, 2008

UNCHR, L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, Roma, 2004

UNHCR e Ministero dell'Interno, L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Roma, 2017

VAN BUEREN, The International Law on the Rights of the Child, Dordrecht, 1998



Ecpat Italia
Via Iside - 00184 - ROMA
Tel: +39 347 934 1680
Mail: info@ecpat.it | coordinamento@ecpat.it
CF 96383100581